

CONVENZIONE

PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOVEICOLI E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,

AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO 1 CIG 5124800EBB

LOTTO 7 CIG 51248854E3

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 19/11/2013 (nel seguito per brevità anche "*Consip S.p.A.*");

E

Fiat Auto Var s.r.l., sede legale in Torino, Corso Settembrini, 215 - ingr. 21, capitale sociale Euro 7.370.000,00 =(settemilionitrecentosettantamila/00) i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 00224830133, P. IVA 06908900019, domiciliata ai fini del presente atto in Torino, Corso Settembrini, 215 - ingr. 21, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Ing. Giovanni Matranga, giusta poteri allo stesso conferiti in forza di procura del 06/11/2007, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante LeasePlan Italia S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Alessandro Marchetti, 105, capitale sociale Euro 2.600.000,00 = (duemilioniseicentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06496050151, P. IVA 02615080963, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale Alessandro Marchetti, 105, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Torino dott. Giuseppina Morone repertorio n. 285244 del 09/07/2013 (nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore");

PREMESSO

a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "*Ministero*"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate



dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della



fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione della fornitura in acquisto di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 11 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 24/05/2013 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-98 del 23/05/2013;
- h) che le autovetture oggetto di gara potranno essere acquistate dalle Pubbliche Amministrazioni, esclusivamente, in ottemperanza ai limiti posti dal Decreto Legge 6 luglio 2012 convertito in legge 7 agosto 2012 e dalla Legge 228 del 24 dicembre 2012;
- i) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui relativamente ai Lotti 1 e 7 a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- j) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- k) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le cauzioni definitive rilasciate dalla Atradius Credit Insurance N.V., via Crescenzo 12 00193 Roma ed avente n BP0608427 per un importo di Euro 770.628,01= (settecentosettantamilaseicentoventotto/01) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 1, ed avente n BP0608428 per un importo di Euro 556.371,90= (cinquecentocinquantesimilatrecentosettantuno/90) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 7 nonché le polizze assicurative per la responsabilità civile rilasciate dalla AIG ed aventi n. Appendice 278 (per il Lotto 1) e Appendice 279 (per il Lotto 7) della polizza n 504839, tutte stipulate con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- l) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura in acquisto di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Convenzione

Classificazione: Consip Public

Pag. 3 di 22

*** Classificazione: Consip Public ***



- m) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- n) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (*Capitolato Tecnico ed i suoi Allegati*), l'Allegato "B" (*Offerta Tecnica del Fornitore*), l'Allegato "C" (*Offerta Economica del Fornitore*), l'Allegato "D" (*Corrispettivi e tariffe*), l'Allegato "E" (*Condizioni Generali*), l'Allegato "F" (*Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I*), l'Allegato "F" (*Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore*).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "E";
 - e) **Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore**: il documento di cui all'allegato "F";
 - f) **Data di Accettazione del prodotto o della fornitura**: si intende la data di esito positivo della verifica di conformità (collaudo) e di conseguente accettazione del prodotto o della fornitura;
 - g) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - h) **Autoveicolo**: autovettura in configurazione base che soddisfa i requisiti



- tecniche di cui al paragrafo 2 del Capitolato tecnico;
- i) **Opzione di Prodotto**: ciascuna opzione di cui al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico;
 - j) **Opzione di servizio**: ciascuna opzione di cui al paragrafo 4.2 e 4.3 del Capitolato Tecnico;
 - k) **Servizi connessi ed accessori**: i servizi di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico;
 - l) **Lotto**: comprende la fornitura dei seguenti Autoveicoli: Lotto 1: City Car Compatte; Lotto 7: Autovetture 4x4 piccole;
 - m) **Quantitativo massimo**: quantitativo massimo della fornitura previsto per il Lotto 1 pari a 650 City car compatte e Lotto 7 pari a 450 Autovetture 4x4 piccole.
 - n) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.



ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura in acquisto di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire gli Autoveicoli, le Opzioni di Prodotto, le Opzioni di Servizio, nonché tutti i servizi connessi ed accessori, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo massimo.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
6. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e



in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere da 23/12/2013; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito. Fermo restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - garantire la permanenza, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, della consistenza numerica dei Centri di Servizio di cui all'Allegato "B" alla presente Convenzione;
 - assicurare la garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 cod. civ.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 cod. civ.):
 - la garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 cod.civ., per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla "Data di Accettazione del prodotto o della fornitura", di cui al successivo articolo 7, comma 5, e senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo, o per il periodo maggiore stabilito nell'Offerta Tecnica [relativa a ciascun lotto];
 - assicurare la garanzia della disponibilità dei pezzi di ricambio per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla "Data di Accettazione del prodotto o della fornitura"; (se il Fornitore non è *la Casa Automobilistica Produttrice*) tale garanzia è avallata dalla dichiarazione della Casa Automobilistica Produttrice con la quale la medesima si assume l'onere di rispettare tale impegno e garanzia; la predetta dichiarazione prodotta ai fini della stipula del presente atto, se pur non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Con riferimento ai Livelli di servizio relativi alla garanzia prestata, il Fornitore, laddove non è possibile l'immediato ripristino della funzionalità del Prodotto a seguito di chiamata dell'Amministrazione Contraente, è obbligato al rispetto dei seguenti termini, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:
 - o la diagnosi dovrà essere effettuata entro il termine massimo di 3 (tre)



giorni lavorativi, a decorrere dalla comunicazione del malfunzionamento da parte dell'Amministrazione Contraente;

- o la riparazione del malfunzionamento e/o difetto del Prodotto, anche mediante sostituzione dello stesso, dovrà essere effettuata entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di comunicazione della diagnosi.

ARTICOLO 7

CONSEGNA, ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITA' (COLLAUDO) E ACCETTAZIONE

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, rimozione ed asporto dello stesso, messa in esercizio e verifica della funzionalità dell'Autoveicolo medesimo.
In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna di ciascuna fornitura secondo i termini e le modalità stabilite nel paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico.
3. La verifica di conformità (collaudo) dovrà essere effettuata secondo le modalità e le specifiche stabilite al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico.
4. Nel caso di esito positivo delle verifiche di conformità (collaudo), la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del prodotto o della fornitura". Nel caso di esito negativo delle verifiche di conformità (collaudo), il Fornitore si impegna a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture rese disponibili.
6. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/anno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Entro 7 giorni solari dalla stipula della presente Convenzione, il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito "Servizio ricezione



chiamate” telefonico dedicato, attivo tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle 8:30 alle 17:30, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di informazione relativamente agli ordinativi, secondo le modalità e le condizioni stabilite al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico.

2. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell’allegato A1 al Capitolato Tecnico, l’elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l’invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l’altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: [quantitativo, importo, tipologia del veicolo, servizi/prodotti opzionali richiesti];
 - data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
 - data di Consegna;
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
4. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate, dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L’indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l’indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato A1 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e precisamente:
 - a) il prezzo di acquisto di ciascun Autoveicolo in configurazione base e comunque comprensivo delle personalizzazioni di prodotto eventualmente richieste dall’Amministrazione Contraente;
 - b) il prezzo di acquisto di ciascuna Opzione di Prodotto richiesta



dall'Amministrazione Contraente, inteso quale prezzo addizionale al prezzo dell'Autoveicolo;

- c) il prezzo della prestazione di ciascuna Opzione di servizio richiesta dall'Amministrazione Contraente, inteso quale prezzo addizionale al prezzo dell'Autoveicolo;
- d) il prezzo di acquisto di ciascun optional aggiuntivo offerto (diverso da quelli elencati e descritti nei paragrafi 4.1.1., 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 e 4.1.6 del Capitolato Tecnico), calcolato applicando la percentuale di sconto indicata nell'Offerta Economica, relativa a ciascun Lotto, ai prezzi risultanti dal listino prezzi ufficiale della Casa Automobilistica Produttrice,

sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub E (Corrispettivi e Tariffe).

- 2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione del prodotto o della fornitura", di cui al precedente articolo 2 "Definizioni".
- 3. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura potrà essere inviata, corredata della documentazione di cui all'art. 9 delle Condizioni Generali, a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC). I predetti corrispettivi delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000000050920, intestato al Fornitore presso Banca del Piemonte, Codice IBAN IT09B0304801000000000050920. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del delegato ad operare sul predetto conto alle Amministrazioni ordinanti all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali.
- 4. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
- 5. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell'Ordinativo di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è



subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.

6. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di Fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all'intero valore dell'Ordinativo di Fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro 15 giorni dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
7. In caso di Ordinativi di Fornitura effettuati da Organismi di diritto pubblico, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
8. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione



all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.

9. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, nell'Ordinativo di Fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
10. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
11. Le Amministrazioni Contraenti si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

ARTICOLO 10

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il **"Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze"** allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 11

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna degli Autoveicoli, di cui al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura (iva esclusa) oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna unitamente agli Autoveicoli quanto a corredo degli stessi, come stabilito al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito in caso di verifica di conformità (collaudo) negativa per l'eliminazione della non conformità o la sostituzione dei Prodotti, di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente



- una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura (iva esclusa) oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per gli interventi di manutenzione programmata (Manutenzione Ordinaria) di cui al paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura (iva esclusa) oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 4. Per ogni ora di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il Soccorso Stradale di cui al paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 5 (cinque/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 5. Per il mancato invio, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, dei documenti di reportistica che si protragga per oltre 10 (dieci) giorni lavorativi, rispetto ai termini di cui al paragrafo 3.6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.000,00=(mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
 6. Per la mancata attivazione del Servizio di ricezione chiamate e/o per la comunicazione dei relativi numeri telefonici e di fax, che si protragga per oltre 10 (dieci) giorni lavorativi, rispetto ai termini di cui al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.000,00= (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
 7. Per ogni inadempimento rilevato, a seguito di ogni verifica effettuata dalla Consip S.p.A. (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto all'operatività del Servizio di ricezione chiamate, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi - dalle ore 8:30 alle ore 17:30, di cui al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00=(cinquecento/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
 8. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti, nell'ambito del servizio opzionale "Servizio di Rottamazione", per il ritiro dell'autoveicolo da rottamare, di cui al paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo (iva esclusa) relativo al servizio, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 9. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 3.7 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni



Generali, risulti che:

- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatoivo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatoivo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatoivo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
10. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 17 commi 2, 3, e 6 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei report specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei report specifici, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 3.000=(tremila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinatoivo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.

ARTICOLO 12

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzioni definitive rilasciate dalla Atradius Credit Insurance N.V., via Crescenzo 12 00193 Roma ed avente n BP0608427 per un importo di Euro 770.628,01=(settecentosettantamilaseicentoventotto/01) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 1, ed avente n BP0608428 per un importo di Euro 556.371,90=



(cinquecentocinquantesimilatrecentosettantuno/90) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive per il Lotto 7, il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.

2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene, con cadenza annuale, subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010, relativi a ciascun singolo Ordinativo di Fornitura.

Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.

Sempre ai medesimi fini, il Fornitore potrà altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra un prospetto contenente l'elenco delle amministrazioni che hanno aderito alla Convenzione con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola amministrazione aderente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sull'erogazione dei servizi in esso consuntivati.

In ogni caso, La Consip si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore o acquisita dalle Amministrazioni Contraenti.

3. Oltre a quanto previsto ai precedenti commi, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzioni come indicato al precedente comma 1.
4. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 3 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali



nonché nella presente Convenzione, costituiscono cause di risoluzione:

- a) la mancata operatività dei centri di assistenza tecnica in almeno 80 Province per i Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 o nel maggior numero di Comuni indicato nell'offerta tecnica e in almeno 20 Regioni o nel maggior numero di Province indicato nell'offerta tecnica per i lotti 8, 9 e 11;
 - b) la mancata accettazione del prodotto sostitutivo e/o mancanza del prodotto sostitutivo di cui al successivo articolo 16 (Evoluzione Tecnologica);
 - c) l'ipotesi in cui il periodo di sospensione dell'ordinabilità di cui al successivo articolo 16 della presente Convenzione dovesse protrarsi oltre i termini ivi previsti.
2. Inoltre, l'Amministrazione Contraente si riserva di procedere alla risoluzione dei singoli contratti di fornitura in caso di esito negativo della seconda verifica di conformità (collaudo) effettuata su Prodotti già risultati non conformi o non funzionanti all'esito della prima verifica (collaudo).
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 14

SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso far ricorso al subappalto, il Fornitore non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 15

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 16

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica delle forniture oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse; le forniture "evolute" dovranno possedere caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli



effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: *i*) alla intervenuta evoluzione tecnologica; *ii*) alla sussistenza, sul nuovo prodotto, di caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; *iii*) alla descrizione, con i medesimi dati riportati nella Scheda di Offerta Tecnica, delle caratteristiche (minime e migliorative) del nuovo Prodotto. Inoltre, il Fornitore dovrà allegare alla suddetta dichiarazione, relativamente ai valori concernenti il consumo combinato e le emissioni: copia conforme dell'Estratto dei dati tecnici di omologazione ovvero copia conforme della Carta di Circolazione, ovvero altra documentazione equivalente, sempre con l'indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere i valori richiesti, e se applicabile, relativamente alle emissioni di NMHC, copia conforme del Fascicolo di Omologazione Europea dei veicoli offerti o altra documentazione equivalente, sempre con l'indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere i valori richiesti.

3. Solo in caso di esito positivo dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore ad effettuare la sostituzione.
4. Peraltro, qualora un Prodotto dovesse uscire di produzione nel corso della durata della presente Convenzione, attestata tale circostanza mediante dichiarazione formale del Fornitore (se è Casa Automobilistica Produttrice del Prodotto), ovvero della Casa Automobilistica Produttrice (se il Fornitore non è Casa Automobilistica Produttrice del Prodotto), il Fornitore dovrà necessariamente proporre un Prodotto sostitutivo che abbia almeno:
 - le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico per il Prodotto sostituito,
 - le caratteristiche tecniche aggiuntive a quelle minime che hanno consentito l'attribuzione di punteggio tecnico nella procedura concorsuale di cui alle premesse.

Qualora il Prodotto non rispetti, a causa di evoluzioni tecnologiche non previste o non prevedibili in sede d'offerta, i precedenti punti, la Consip S.p.A. ha la facoltà di valutare gli scostamenti proposti, per accertarne la natura migliorativa rispetto a quanto originariamente proposto, e di accettare, a suo insindacabile giudizio, il Prodotto sostitutivo proposto dal Fornitore. In caso di mancata accettazione del Prodotto sostitutivo, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto, in tutto o in parte della presente Convenzione, ai sensi del precedente articolo 13.

Qualora il Prodotto sostitutivo sia accettato dalla Consip S.p.A., lo stesso integrerà l'oggetto della presente Convenzione ad un corrispettivo pari o inferiore, mai superiore, al Prodotto sostituito.

Tuttavia, resta fermo che il Fornitore si impegna a comunicare le seguenti informazioni:

- la data di termine produzione e la data ultima valida per la ricezione degli Ordinativi di Fornitura del Prodotto da sostituire;



- la data di inizio produzione e la data di inizio ricezione degli Ordinativi di Fornitura del Prodotto sostitutivo.

Nel caso in cui la data a partire dalla quale è possibile ordinare il modello sostitutivo sia successiva a quella in cui cessa l'ordinabilità del modello sostituito, per il periodo intercorrente tra le predette date, potrà essere temporaneamente sospesa la possibilità di ordinare i veicoli oggetto di Convenzione. Il periodo di sospensione non potrà comunque essere superiore a 3 (tre) mesi. Il periodo di sospensione sarà comunque sempre conteggiato nel calcolo della durata della Convenzione.

5. Qualora nel corso della validità della Convenzione dovessero intercorrere variazioni degli "Optional Aggiuntivi", intese come cancellazione e/o aggiunta di nuovi optional rispetto a quelli disponibili al momento della stipula della Convenzione, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip S.p.A. al fine di:
 - consentire la cancellazione dai listini prezzi della Convenzione degli Optional non più disponibili;
 - consentire l'aggiunta nei listini prezzi della Convenzione degli optional di nuova introduzione, il cui prezzo sarà determinato applicando al prezzo del nuovo Optional, come risultante dal listino Ufficiale della Casa Costruttrice dell'Autoveicolo, lo sconto sugli "Optional Aggiuntivi" definito in sede di offerta.

ARTICOLO 17

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari allo 0,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati nell'ambito della presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente



alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A., contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento almeno i seguenti elementi di rendicontazione:

- a) numero;
 - b) data di emissione;
 - c) indicazione amministrazione contraente;
 - d) numero identificativo assegnato dalla piattaforma e-procurement all'Ordinativo di fornitura;
 - e) oggetto con almeno il riferimento alla Convenzione ed al lotto;
 - f) imponibile beni/servizi afferenti alla Convenzione;
 - g) (ove applicabile) quantitativo;
 - h) importo IVA;
 - i) totale fattura.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., nel formato elettronico richiesto o in via telematica, secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A., reports specifici riportanti gli elementi di rendicontazione di cui al precedente comma 2 relativamente a tutte le fatture emesse nel corso del mese di fatturazione di riferimento. Tali reports dovranno essere trasmessi entro quindici giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11.
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT40D0200805365000004887937.
6. Nello stesso termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore, qualora intenda avvalersi del beneficio della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, e dell'art. 38 del D. L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture (ove esistenti) emesse nel semestre di riferimento ancora insolute. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A., contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento ancora insoluta, almeno i seguenti elementi di rendicontazione:
- a) numero;
 - b) data di emissione;



- c) importo della fattura non incassata.
7. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
 8. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate dalle Amministrazioni Contraenti di cui alla dichiarazione prevista al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso per i primi 12 mesi viene ridotto e fissato in una misura pari al tasso degli interessi legali, decorsi i 12 mesi si applicano gli ordinari interessi di mora nella misura del tasso BCE maggiorato di 8 punti, sempre perdurando ovviamente la condizione che l'amministrazione contraente non abbia provveduto al pagamento. Rimane, comunque, inteso che il Fornitore sarà tenuto a versare alla Consip S.p.A. la commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate entro e non oltre 15 giorni solari dall'intervenuto pagamento da parte dell'Amministrazione contraente inviando apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 attestante: numero fattura, amministrazione contraente, data di incasso e importo incassato. Qualora il Fornitore non rispetti il suddetto termine di 15 giorni solari, decadrà, con effetto retroattivo, dal beneficio del pagamento degli interessi moratori in misura ridotta.
 9. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
 10. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
 11. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
 12. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 2 e 6 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del



danno;

- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 6 comporteranno la risoluzione della Convenzione e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 18

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 23/12/2013

CONSIP S.p.A.

dott. Domenico Casalino

C.F.: CSLDNC62A11L219F

Certificatore: Postecom CA2

Validità: dal 19/05/2011 al 19/05/2014

Firma digitale: n 3193244

IL FORNITORE

ing. Giovanni Matranga

C.F.: MTRGNN52B24G273F

Certificatore: Aruba Pec spa

Validità: dal 06/06/2012 al 5/6/2015

Firma digitale: n._7420091100055694

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura in acquisto di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Convenzione

Classificazione: Consip Public

Pag. 21 di 22

*** Classificazione: Consip Public ***



avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Attivazione, verifica di conformità (collaudo) e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 17 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 18 (Clausola finale).

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 23/12/2013

IL FORNITORE

ing. Giovanni Matranga

C.F.: MTRGNN52B24G273F

Certificatore: Aruba Pec spa

Validità: dal 06/06/2012 al 5/6/2015

Firma digitale: n._7420091100055694

CAPITOLATO TECNICO

PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOVEICOLI E DEI SERVIZI CONNESSI ED
OPZIONALI

PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N.
488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000

Realizzato da azienda con sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001:2008

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di autoveicoli e dei servizi
connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni

1 di 39

Allegato 5 - Capitolato tecnico
Classificazione: Consip Public

*** Classificazione: Consip Public ***



INDICE

1	PREMESSA	3
2	CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOVEICOLI	4
2.1	Schede tecniche degli autoveicoli.....	6
2.2	Equipaggiamenti minimi ed eventuali offerti.....	15
2.3	Gamma Colori.....	16
2.4	Colori e Tessuti degli interni.....	17
3	SERVIZI CONNESSI ED ACCESSORI	17
3.1	Servizio ricezione chiamate.....	17
3.2	Servizio di trasporto e consegna	18
3.3	Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	21
3.4	Soccorso stradale.....	22
3.5	Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria	22
3.6	Reportistica.....	23
3.7	Verifiche Ispettive	24
4	PRODOTTI/SERVIZI OPZIONALI	24
4.1	Opzioni di prodotto	24
4.1.1	Colori di Istituto	25
4.1.2	Personalizzazione con scritte e/o bande adesive.....	25
4.1.3	Kit Tipo A – installazione mobile	26
4.1.4	Kit Tipo B – installazione fissa	27
4.1.5	Kit Forze di Polizia (NON INCLUDE I COLORI DI ISTITUTO).....	28
4.1.6	Predisposizione per Radio Ricetrasmittente in uso a Forze di Polizia.....	30
4.1.7	Listino optional del Fornitore (optional aggiuntivi)	31
4.2	Opzione di servizio “Pacchetto di Assistenza”	31
4.3	Opzione di servizio “Servizio di Rottamazione”	35
4.4	Richiesta di opzioni di prodotto diverse da quelle previste dal presente Capitolato	36
4.5	Richiesta di sistemi destinati alla gestione della flotta	36
4.6	Limitazioni e obblighi delle Amministrazioni nell’apportare modifiche agli allestimenti dei veicoli acquistati	37
5	VERIFICA DEI PRODOTTI E DISPOSIZIONI GENERALI	38
5.1	Collaudo.....	38
5.2	Oneri	39
6	PENALI	39
7	ALLEGATI	39

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni

2 di 39



1 PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura in acquisto di autoveicoli con relativi servizi connessi ed accessori, nonché quelli opzionali.

Tale fornitura è da ritenersi rivolta alle Amministrazioni legittimate - sulla base della normativa vigente - ad utilizzare le convenzioni Consip.

A tal riguardo, si evidenzia che in ottemperanza alla Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2013), “... **fino al 31 dicembre 2014 le Amministrazioni Pubbliche di cui al comma 141 (ovvero i soggetti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione) non possono acquistare autovetture**”.

A mente della medesima Legge, tale disposizione non trova applicazione per gli acquisti effettuati **“per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza”**.

Inoltre, le autovetture del Lotto 8 “Autovetture 4x4 medie per usi di pubblica sicurezza” e del Lotto 9 “Autovetture 4x4 grandi per usi di pubblica sicurezza” possono essere acquistate, così come risulta evidente dalla loro stessa denominazione, esclusivamente per “usi di pubblica sicurezza”.

Nel corpo del Capitolato Tecnico con il termine:

- **“Fornitore”**, si intende l’Impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio che risulterà aggiudicatario di uno o più dei 11 lotti oggetto di gara;
- **“Committente” e/o “Amministrazione/i ordinante/i”**, si intende le Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. n. 165/2001, nonché gli altri soggetti legittimati, che utilizzano ciascuna Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante emissione dell’Ordinativo di fornitura;
- **“Conducente”**, si intende la persona fisica che utilizza l’autoveicolo;
- **“Data di accettazione”** si intende la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura;
- **“Prodotto/i”**, si intende l’autoveicolo in configurazione base e/o personalizzata, le Opzioni di Prodotto, le Opzioni di Servizio e tutti gli altri servizi connessi ed accessori relativi alla Fornitura (anche “veicolo” o “autovettura”);



- “*Prodotto in configurazione base*”, si intende l’autoveicolo avente le caratteristiche minime obbligatorie riportate nel successivo paragrafo 2;
- “*Opzioni di prodotto*”, si intendono i componenti in sostituzione o addizionali rispetto ai requisiti del prodotto in configurazione base, che il Committente può richiedere, corrispondendone il relativo prezzo quotato dal Fornitore in sede di Offerta, contestualmente all’Ordinativo di Fornitura relativo al prodotto (cfr. par. 4.1);
- “*Opzioni di servizio*”, si intendono i servizi addizionali rispetto a quelli connessi al prodotto in configurazione base e/o personalizzato, che il Committente può richiedere, corrispondendone il relativo prezzo quotato dal Fornitore in sede di Offerta, contestualmente all’Ordinativo di Fornitura relativo al prodotto (cfr. par. 4.2 e 4.3);
- “*Ordinativo di fornitura*” e/o “*ordine*”, s’intende il documento con il quale il Committente manifesta la volontà di approvvigionarsi del prodotto/servizio oggetto della fornitura;
- “*Lotto/i*”, s’intende la/le tipologia/e di prodotto che il Fornitore deve fornire sull’intero territorio nazionale alle Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione;
- “*Giorni lavorativi*”: da lunedì a venerdì esclusi sabato e festivi.

2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOVEICOLI

Ciascun Autoveicolo oggetto della fornitura deve:

- a) possedere le caratteristiche minime di cui alle schede tecniche - relative a ciascun Lotto e a ciascuna tipologia - riportate al successivo paragrafo 2.1;
- b) possedere gli equipaggiamenti minimi standard riportati al successivo paragrafo 2.2;
- c) (eventuale, solo se offerti) possedere gli equipaggiamenti aggiuntivi offerti in sede di Offerta Tecnica, riportati al successivo paragrafo 2.2;
- d) essere munito di almeno una copia della seguente documentazione tecnica:
 - Libretto d’uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento della vettura);
 - Elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza dirette e/o convenzionate con il Fornitore. L’elenco potrà essere sostituito da apposito numero verde idoneo ad indicare Elenco ed ubicazione delle suddette strutture di assistenza.
- e) essere disponibile in una gamma di colori almeno pari alla gamma riportata al successivo paragrafo 2.3;
- f) essere personalizzabile in termini di colori e tessuti degli interni secondo quanto riportato al successivo paragrafo 2.4;

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni

4 di 39



g) rispettare:

- le norme europee EN e le specifiche direttive di carattere europeo;
- le norme di legge ed i regolamenti italiani in vigore nonché le prescrizioni del Nuovo Codice della strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e del Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.09.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- tutte le norme esplicitamente citate nel presente Capitolato;
- ulteriori norme non citate, successive modificazioni od eventuali integrazioni intervenute al momento dell'ordine da parte dell'Amministrazione Ordinante;

h) soddisfare, in tema di igiene, sicurezza e ambiente, le seguenti prescrizioni:

- tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi in ogni loro sottoinsieme di componenti tossici nel rispetto della normativa vigente;
- livello di emissioni di gas inquinanti allo scarico conforme al Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione del 18 luglio 2008 recante attuazione e modifica del Regolamento (CE) 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 e EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo;
- limiti di emissione di anidride carbonica (CO₂) fissati dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 maggio 2012 recante « Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada » (ad eccezione delle autovetture del Lotto 8 e 9);
- gli apparati elettrici ed elettronici non devono provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a terra, così come prescritto dal D.M. del 20.2.96 del Ministero dei trasporti e successive modifiche e integrazioni; pertanto il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l'utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell'impianto elettrico ed in particolar modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere.

Gli autoveicoli che soddisfano tutte le disposizioni/prescrizioni di cui ai precedenti punti costituiscono gli *“autoveicoli in configurazione base”*.

Su richiesta dell'Amministrazione ordinante, gli *“autoveicoli in configurazione base”* devono essere personalizzabili con una o più Opzioni di Prodotto di cui al successivo paragrafo 4.1.

Tutti i prodotti oggetto della fornitura (autoveicoli e Opzioni di Prodotto) devono essere:

- nuovi di fabbrica;
- esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo;
- realizzati secondo le vigenti normative.



2.1 Schede tecniche degli autoveicoli

Si riporta nelle seguenti tabelle l'elenco delle specifiche tecniche obbligatorie riferibili ad ogni distinto prodotto oggetto di offerta.

LOTTO 1 - CITY CAR COMPATTE

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	
		1A	1B
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF	
Porte	n	3 o 5*	
Lunghezza	mm	≥ 3300 < 3700	
Passeggeri	n	≥ 4	
Cilindrata	cc	≤ 1250	≤ 1500
Potenza	kW	≥ 35 ≤ 70	
Alimentazione	-	Benzina	Diesel
Cambio	-	5 o 6 M + R	
Emissioni di CO2	(g/km)	≤ 130	

NOTA: La versione di veicolo offerto deve possedere tra gli optional disponibili, la possibilità di installare il climatizzatore. La presenza del climatizzatore di serie sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico come definito nel Disciplinare di Gara.

(*) La presenza di 5 porte sarà oggetto valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico come definito nel Disciplinare di Gara.

LOTTO 2 - CITY CAR

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	
		2A	2B
Omologazione	-	M1	
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF	
Porte	n	5	
Lunghezza	mm	≥ 3700 < 4100	
Altezza	mm	≤ 1570	
Passeggeri	n	5	
Cilindrata	cc	≤ 1400	≤ 1600
Potenza	kW	≥ 50	
Alimentazione	-	Benzina	Diesel
Cambio	-	5 o 6 M + R	
Emissioni di CO2	(g/km)	≤ 130	

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni

6 di 39

Allegato 5 - Capitolato tecnico
Classificazione: Consip Public

*** Classificazione: Consip Public ***



LOTTO 3 - BERLINE PICCOLE

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	
		3A	3B
Omologazione	-	M1	M1
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF	
Porte	n	5	
Lunghezza	mm	$\geq 4100 \leq 4450$	
Altezza	mm	≤ 1550	
Passeggeri	N	5	
Cilindrata	cc	≤ 1600	
Potenza	kW	≥ 65	≥ 70
Alimentazione	-	Benzina	Diesel
Cambio	-	5 o 6 M + R o automatico o sequenziale	5 o 6 M + R
Emissioni di CO2	(g/km)	≤ 130	

LOTTO 4 - BERLINE MEDIE

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia
		4 A
Omologazione	-	M1
Carrozzeria di omologazione	-	AA o AB o AF
Porte	n	4 o 5
Lunghezza	mm	$\geq 4510 \leq 4850$
Altezza	mm	< 1500
Passo	mm	≥ 2630
Passeggeri	n	≥ 5
Cilindrata	cc	≤ 1600
Potenza	kW	≥ 70
Alimentazione	-	Diesel
Cambio	-	5 o 6 M + R
Emissioni di CO2	(g/km)	≤ 130

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni

7 di 39

Allegato 5 - Capitolato tecnico
Classificazione: Consip Public

*** Classificazione: Consip Public ***



LOTTO 5 - CITY CAR GPL

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia
		5 A
Omologazione	-	M1
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF
Porte	n	5
Lunghezza	mm	≥ 3300 < 4100
Passeggeri	n	≥ 4
Cilindrata	cc	≤1600
Potenza	kW	≥ 35
Alimentazione	-	Benzina/GPL**
Cambio	-	5 o 6 M + R
Emissioni di CO2	(g/km)	≤ 130

(**) Alimentazione: benzina - con impianto di alimentazione a GPL, conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza, con un serbatoio che **garantisca un'autonomia di almeno 200 km**. Le vetture potranno essere prodotte con l'impianto a gas sia direttamente dal costruttore del veicolo sia allestite successivamente "aftermarket" in entrambi i casi l'offerente dovrà garantire il rispetto di tutte le condizioni previste nella Convenzione (es. validità della garanzia contrattuale eventualmente prorogata, rete di assistenza, "pacchetto di assistenza" ecc.).

LOTTO 6 - CITY CAR METANO

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia
		6 A
Omologazione	-	M1
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF
Porte	n	5
Lunghezza	mm	≥ 3300 < 4100
Passeggeri	n	≥ 4
Cilindrata	cc	≤1600
Potenza	kW	≥ 35
Alimentazione	-	Benzina/Metano***
Cambio	-	5 o 6 M + R
Emissioni di CO2	g/km	≤ 130

(***) Alimentazione: benzina - con impianto di alimentazione a Metano, conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza, con un serbatoio che **garantisca un'autonomia di almeno 200 km**. Le vetture potranno essere prodotte con l'impianto a gas sia direttamente dal costruttore del veicolo sia allestite successivamente "aftermarket" in entrambi i casi l'offerente dovrà garantire il rispetto di tutte le condizioni previste nella Convenzione (es. validità della garanzia contrattuale eventualmente prorogata, rete di assistenza, "pacchetto di assistenza" ecc.).

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni

8 di 39

Allegato 5 - Capitolato tecnico
Classificazione: Consip Public

*** Classificazione: Consip Public ***



LOTTO 7 - AUTOVETTURE 4X4 PICCOLE

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia
		7 A
Omologazione	-	M1 o M1G
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF
Porte	n	5
Lunghezza	mm	$\geq 3400 \leq 4060$
Altezza	mm	≤ 1700
Passeggeri	n	≥ 4
Cilindrata	cc	≤ 1600
Potenza	kW	≥ 55
Alimentazione	-	Benzina o Diesel
Cambio	-	5 o 6 M + R
Trazione	-	Integrale (permanente o inseribile)
Emissioni di CO2	(g/km)	≤ 130

LOTTO 8 - AUTOVETTURE 4X4 MEDIE per utilizzi di Pubblica Sicurezza

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia
		8 A
Omologazione	-	M1 o M1G
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF o AC
Porte	n	5
Lunghezza	mm	$\geq 3850 < 4480$
Altezza	mm	≥ 1570
Passeggeri	n	≥ 5
Cilindrata	cc	≥ 1750
Potenza	kW	≥ 80
Alimentazione	-	Benzina o Diesel
Cambio	-	5 o 6 M + R o automatico o sequenziale (1)
Trazione	-	Integrale (permanente, automatica o inseribile)

(1) **La presenza delle marce ridotte sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico come definito nel Disciplinare di Gara**



LOTTO 9 - AUTOVETTURE 4X4 GRANDI per utilizzi di Pubblica Sicurezza

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia
		9 A
Omologazione	-	M1 o M1G
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF o AC
Porte	n	5
Lunghezza	mm	$\geq 4480 \leq 4750$
Altezza	mm	≥ 1650
Passeggeri	n	≥ 5
Cilindrata	cc	≥ 1950
Potenza	kW	≥ 90
Alimentazione	-	Diesel
Cambio	-	5 o 6 M + R o automatico o sequenziale (1)
Trazione	-	Integrale (permanente, automatica o inseribile)

(1) La presenza delle marce ridotte sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico come definito nel Disciplinare di Gara



**LOTTO 10 - FURGONI PICCOLI E MEDI, AUTOCARRI, MINIBUS e VEICOLI MULTIFUNZIONE
TRASPORTO PERSONE E/O MERCI**

Furgoni piccoli

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia	Tipologia
		10 A	10 B
Descrizione	-	Furgoni Piccoli	Furgoni Piccoli COMBI
Omologazione	-	N1	N1
Lunghezza	mm	≥ 4500 ; ≤ 4900	
Altezza	mm	≥ 1800 ; ≤ 2200	
Passo	mm	≥ 2850 ; ≤ 3250	
Passeggeri	n	2 o 3	≥ 5
Cilindrata	cc	≥ 1550	≥ 1550
Potenza	kW	≥ 60	≥ 60
Alimentazione	-	Diesel	Diesel
PTT	kg	≥ 2400 ; ≤ 3500	≥ 2400 ; ≤ 3500
Volume di carico	m ³	≥ 4,0 ; ≤ 7,0	≥ 1 (Con minimo 5 posti)
Emissioni di CO2	g/km	≤ 225	

Furgoni Medi

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia	Tipologia
		10 C	10 D
Descrizione	-	Furgoni Medi	Furgoni Medi
Omologazione	-	N1	N1
Lunghezza	-	≥ 5000	≥ 5000
Altezza	mm	≥ 2300 ; ≤ 2850	≥ 2300 ; ≤ 2850
Passo	mm	≥ 3000 ; ≤ 3700	≥ 3300
Passeggeri	n	2 o 3	2 o 3
Cilindrata	cc	≥ 1950 ; ≤ 2500	> 1950
Potenza	kW	≥ 80	≥ 90
Alimentazione	-	Diesel	Diesel
PTT	kg	≥ 3000; ≤ 3500	≥ 3300; ≤ 3500
Volume di carico	m ³	≥ 10,0 ; < 12,0	≥ 12,0
Emissioni di CO2	g/km	≤ 225	

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni

11 di 39

Allegato 5 - Capitolato tecnico
Classificazione: Consip Public

*** Classificazione: Consip Public ***



Autocarri

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia
		10 E
Descrizione	-	Autocarri
Omologazione	-	N1
Lunghezza	mm	≥ 5000
Passo	mm	≥ 3000; ≤ 3800
Passeggeri	-	2 o 3
Cilindrata	cc	≥ 1950 ; ≤ 2500
Potenza	kW	≥ 80
Alimentazione	-	Diesel
PTT	kg	≥ 3000; ≤ 3500
Altezza sponde del cassone	mm	≥ 400
Superficie di carico del cassone	m ²	≥ 6 ; < 7,4
Emissioni di CO2	g/km	≤ 225

Minibus

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia	Tipologia
		10 F	10 G
Descrizione	-	Minibus 9 posti	Minibus 9 posti
Omologazione	-	M1	M1
Lunghezza	mm	≤ 5300	≥ 5000
Altezza	mm	≥ 2100 ; ≤ 2450	> 2450
Passo	mm	≤ 3300	≥ 3300
Passeggeri (Incluso conducente)	n	9	9
Cilindrata	cc	≥ 1950 ; ≤ 2500	> 1950
Potenza	Kw	≥ 70	≥ 85
Alimentazione	-	Diesel	Diesel
PTT	kg	≥ 2800; ≤ 3500	≥ 3000; ≤ 3500
Emissioni di CO2	g/km	≤ 225	



Minibus

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia	
		10 H	10 I
Descrizione	-	Minibus 6 posti	Minibus 6 posti
Omologazione	-	N1 o M1	N1 o M1
Lunghezza	mm	≤ 5300	≥ 5000
Altezza	mm	≥ 2100 ; ≤ 2450	> 2450
Passo	mm	≤ 3300	≥ 3300
Passeggeri (Incluso conducente)	n	6	6
Cilindrata	cc	≥1950 ; ≤ 2500	> 1950
Potenza	kW	≥ 70	≥ 85
Alimentazione	-	Diesel	Diesel
PTT	kg	≥ 2800; ≤ 3500	≥ 3000; ≤ 3500
Emissioni CO2	g/km	≤ 225	

Veicoli Multifunzione trasporto persone e/o merci

Caratteristiche tecniche	Unità di Misura	Tipologia	
		10 L	10 M
Descrizione		Veicoli Multifunzione trasporto merci	Veicoli Multifunzione trasporto persone e merci
Omologazione		N1	
Lunghezza	mm	≥ 4000 ; ≤ 4410	
Altezza	mm	≥ 1785	
Porte	n	≥ 3	≥ 4
Passeggeri	n	2 o 3	≥ 4
Cilindrata	cc	≥ 1200	
Potenza	kW	≥ 50	
Alimentazione	-	Diesel	
PTT	kg	≤ 3500	
Volume di carico	m ³	≥ 2,7	≥ 0,6
Cambio	-	5 o 6 M + R	
Emissioni di CO2	g/km	≤ 225	

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni

13 di 39

Allegato 5 - Capitolato tecnico
Classificazione: Consip Public

*** Classificazione: Consip Public ***



LOTTO 11 - PICKUP 4X4

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia
		11 A
Descrizione	-	Pickup 4X4 cabina singola o allungata
Omologazione	-	N1 o N1G
Porte	n	2
Lunghezza	mm	≥ 4500
Altezza	mm	≥ 1700
Passeggeri	n	≥ 2
Cilindrata	cc	≥ 1950
Potenza	kW	≥ 85
Alimentazione	-	Diesel
Cambio	-	5 o 6 M + R o automatico o sequenziale (1)
Trazione	-	Integrale (permanente, automatica o inseribile)
Portata	kg	≥ 750
Emissioni di CO2	(g/km)	≤ 225

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia
		11 B
Descrizione	-	Pickup 4X4 cabina doppia
Omologazione	-	N1 o N1G
Porte	n	4
Lunghezza	mm	≥ 4400
Altezza	mm	≥ 1700
Passeggeri	n	≥ 5
Cilindrata	cc	≥ 1950
Potenza	kW	≥ 85
Alimentazione	-	Diesel
Cambio	-	5 o 6 M + R o automatico o sequenziale (1)
Trazione	-	Integrale (permanente, automatica o inseribile)
Portata	kg	≥ 650
Emissioni di CO2	(g/km)	≤ 225

- (1) **La presenza delle marce ridotte sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico come definito nel Disciplinare di Gara**



2.2 Equipaggiamenti minimi ed eventuali offerti

Gli autoveicoli dovranno essere dotati degli equipaggiamenti standard minimi obbligatori indicati nella tabella seguente:

Equipaggiamenti Standard Minimi Obbligatori	Lotti										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Climatizzatore Manuale	-	Si	Si	-	-	-	Si	-	Si	-	-
Climatizzatore Automatico	-	-	-	Si	-	-	-	-	-	-	-
ABS	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Servosterzo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Controllo elettronico della trazione (ASR o similare o equivalenti)	-	-	Si	Si	-	-	-	-	-	-	-
Controllo elettronico della stabilità (ESP o similari o equivalenti)	-	-	Si	Si	-	-	-	-	-	-	-
Air Bag Lato Guidatore	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	Si	-
Air Bag Lato Passeggero	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si	Si	-
Air Bag Laterali	-	-	Si	Si	-	-	-	-	-	-	-
Air Bag Testa o Window bag	-	-	-	Si	-	-	-	-	-	-	-
Immobilizer (o equivalente)	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Chiusura Centralizzata	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	-	-	-	-
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Fendinebbia	-	-	-	Si	-	-	-	-	-	-	-
Autoradio con CD	-	-	-	Si	-	-	-	-	-	-	-
Specchi Retrovisori Esterni azionabili elettricamente	-	-	Si	Si	-	-	-	-	-	-	-
Ruota di scorta di dimensioni normali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Si	Si
Ruotino (il kit di riparazione e gonfiaggio pneumatici è ammesso)	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	-	-
Segnale di pericolo mobile (Triangolo)	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Giubbotto fluorescente	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Dotazioni previste dal codice della strada	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Cassetta di pronto soccorso	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si



Gli autoveicoli dovranno essere dotati dei seguenti equipaggiamenti aggiuntivi offerti (*solo se offerti in sede di Offerta Tecnica*):

Equipaggiamenti aggiuntivi offerti	Lotti										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Presenza di 5 porte	Si	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Climatizzatore manuale	Si	-	-	-	Si	Si	-	Si	-	Si	Si
Climatizzatore automatico	-	-	Si	-	-	-	-	-	-	-	-
Climatizzatore automatico Multizona (es. bizona, trizona)	-	-	-	Si	-	-	-	-	-	-	-
ABS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Air Bag Lato Guidatore	-	-	-	-	-	-	-	Si	-	-	Si
Air Bag Lato Passeggero	-	-	-	-	-	-	-	Si	-	-	Si
Airbag Laterale	Si	Si	-	-	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Airbag Testa o Window bag	Si	Si	Si	-	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si
Fendinebbia	-	Si	Si	-	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si
Controllo elettronico della trazione (ASR o similare o equivalenti)	Si	Si	-	-	Si	Si	Si	Si	Si	-	Si
Controllo elettronico della stabilità (ESP o similari o equivalenti)	Si	Si	-	-	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Controllo elettronico della discesa	-	-	-	-	-	-	-	Si	Si	-	Si
Marce ridotte	-	-	-	-	-	-	-	Si	Si	-	Si
Sensori di parcheggio anteriori	-	-	-	Si	-	-	-	-	-	-	-
Sensori di parcheggio posteriori	-	-	-	Si	-	-	-	-	-	-	-
TPMS (sensore pressione pneumatici)	-	Si	Si	Si	-	-	-	-	-	-	-
Sistema spegnimento/accensione automatico (Start&Stop)	Si	Si	Si	Si	-	-	Si	Si	Si	Si	-

2.3 Gamma Colori

Gli autoveicoli dovranno essere disponibili con una gamma di colori non inferiore ai minimi indicati nella tabella seguente:

Gamma Colori	Lotti										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Colori Pastello	2	2	1	0	2	2	2	1	0	2	1
Colori Metallizzati o Micalizzati (o equivalenti)	2	2	3	3	2	2	2	2	2	1	2



I colori pastello sono inclusi nel prezzo del veicolo base mentre i colori metallizzati o micalizzati sono opzioni a pagamento secondo quanto indicato nell'elenco Optional Standard del Fornitore, al netto dello sconto indicato in sede di offerta.

Tra i colori dovrà essere disponibile obbligatoriamente la colorazione Bianca (esclusi lotti 4, 8, 9 e 11).

Tra i colori metallizzati o micalizzati dovrà essere disponibile obbligatoriamente un colore Grigio Chiaro.

Le Amministrazioni potranno richiedere gli autoveicoli in "Colori di Istituto". Tale richiesta è una opzione a pagamento secondo quanto indicato nel paragrafo 4.1.1.

2.4 Colori e Tessuti degli interni

L'autoveicolo in configurazione base dovrà essere personalizzato, su richiesta dell'Amministrazione e senza alcun onere aggiuntivo, con colori e tessuti degli interni scelti dalle Amministrazioni ordinanti tra le combinazioni standard del Fornitore corrispondenti al colore esterno della vettura scelto in fase d'ordine.

Per gli autoveicoli, per i quali è stata richiesta l'opzione a pagamento "Colori di istituto", gli interni dovranno essere concordati tra Amministrazioni ordinanti e Fornitore e dovranno essere scelti tra le combinazioni di colore standard del Fornitore previste di serie per gli autoveicoli di normale produzione. Interni di "pregio" potranno essere richiesti dalle Amministrazioni, con costi a proprio carico, solo se previsti tra gli optional standard fornitore (paragrafo 4.1.7.)

3 SERVIZI CONNESSI ED ACCESSORI

I servizi descritti nel presente paragrafo sono connessi ed accessori alla fornitura degli autoveicoli e quindi sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima.

Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo dell'autoveicolo in configurazione base.

Nel presente paragrafo vengono altresì descritte le ulteriori attività necessarie per l'esatto adempimento contrattuale (v. paragrafo 3.7).

3.1 Servizio ricezione chiamate

Il Fornitore deve mettere a disposizione dell'Amministrazione, entro 7 giorni solari dalla stipula della Convenzione, un "*Servizio ricezione chiamate*" che funzioni da centro di ricezione delle chiamate relative alla gestione della Convenzione, e/o alle richieste di informazioni relativamente agli Ordinativi (es. richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna, richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne, ecc.).

Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30.



Le chiamate effettuate oltre le 17:30 dovranno essere registrate mediante segreteria telefonica e si intenderanno come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo.

Tale “*Servizio ricezione chiamate*” avrà un numero telefonico (verde o telefonia nazionale) ed uno di fax (verde o telefonia nazionale) dedicati a tale servizio.

3.2 Servizio di trasporto e consegna

Ai sensi dell’art. 3 delle Condizioni Generali, il singolo contratto attuativo della Convenzione si conclude con la ricezione da parte del Fornitore dell’Ordinativo di Fornitura trasmesso dalla Amministrazione Ordinante; quest’ultima ha la facoltà di revocare lo stesso Ordinativo di Fornitura entro un giorno lavorativo dalla trasmissione dello stesso; spirato il predetto termine, l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile.

Scaduto il predetto termine, il Fornitore dovrà assegnare all’Ordinativo di Fornitura un numero progressivo e sarà tenuto, entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, a darne conferma all’Amministrazione Ordinante, oltre che tramite il sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, anche tramite comunicazione via fax, riportando sul documento di conferma il numero progressivo assegnato all’ordinativo, la data di ricezione ed il termine massimo per la consegna dei veicoli, secondo i termini indicati di seguito.

Eventuali errori o omissioni contenuti nell’ordine ricevuto dovranno essere tempestivamente comunicati all’Amministrazione ordinante affinché proceda alla rettifica dell’ordine inviato.

L’Amministrazione Ordinante, oltre a quanto indicato nello Schema di Convenzione e nelle Condizioni Generali, nell’Ordinativo di Fornitura:

- deve indicare il/i luogo/hi di consegna degli autoveicoli oggetto dell’Ordinativo;
- deve specificare se il collaudo di cui al paragrafo 5.1 del presente Capitolato dovrà essere effettuato, prima della consegna, presso uno stabilimento o altra sede ufficiale del Fornitore entrambi dislocati sul territorio italiano. In tal caso, i termini di seguito indicati per la data di consegna devono intendersi riferiti alla data di approntamento dei veicoli per il collaudo presso la sede o lo stabilimento del Fornitore.

Il Fornitore dovrà consegnare i veicoli presso il/i luogo/hi di consegna indicati dall’Amministrazione Ordinante nell’Ordinativo di Fornitura. Il servizio di consegna delle vetture e delle Opzioni di prodotto si intende comprensivo di ogni onere relativo a trasporto, eventuale imballaggio e asportazione dello stesso.

L’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura per più di una vettura può avvenire anche mediante consegne ripartite.

Pena l’applicazione delle penali di cui all’articolo 11 dello Schema di Convenzione, la consegna o l’approntamento dei veicoli per il collaudo presso il Fornitore deve avvenire entro e non oltre il termine di:

150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi per i lotti 1, 2, 3, 4, 7 e 10

di:

180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi per i lotti 5, 6, 8, 9 e 11

di:

a decorrere dalla data in cui l’Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile.

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni

18 di 39



I tempi di consegna o di approntamento dei veicoli per il collaudo presso il Fornitore, sopra indicati, potranno essere prorogati come riportato di seguito:

- 15 giorni **naturali e consecutivi** nel caso in cui il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data prevista per la consegna o per l'approntamento al collaudo presso il Fornitore includa il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1);
- 30 giorni **naturali e consecutivi** nel caso in cui il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di Fornitura e la data prevista per la consegna o per l'approntamento al collaudo presso il Fornitore includa il mese di agosto;
- 30 giorni **naturali e consecutivi** nel caso in cui l'Ordinativo di Fornitura preveda una o più delle Opzioni di Prodotto di seguito indicate:
 - Colori di istituto;
 - Personalizzazione con scritte e/o bande adesive;
 - Kit Tipo A installazione mobile;
 - Kit Tipo B installazione fissa;
 - Kit Forze di Polizia;
 - Predisposizione radio forze di polizia;

e fino al raggiungimento del numero massimo di consegne totali mensili per ciascun lotto (riferito al prodotto provvisto delle personalizzazioni 4.1.1, 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. e 4.1.6.) come di seguito specificato :

	Quantità Mensile
Lotto 1	100
Lotto 2	200
Lotto 3	75
Lotto 4	50
Lotto 5	50
Lotto 6	50
Lotto 7	75
Lotto 8	50
Lotto 9	75
Lotto 10	50
Lotto 11	30

se il numero di consegne richieste dovesse eccedere tale limite, il Fornitore potrà smaltire le consegne progressivamente, seguendo l'ordine cronologico con cui sono stati emessi gli Ordinativi di Fornitura dalle Amministrazioni ordinanti.



Eventuali esigenze specifiche delle Amministrazioni relative alla consegna dei veicoli, soprattutto in caso di ordini che eccedano il numero massimo di consegne totali mensili, potranno essere oggetto di specifico accordo con il Fornitore, in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Il Fornitore dovrà inviare, con almeno 15 (quindici) giorni solari di anticipo, comunicazione scritta all'Amministrazione della disponibilità a consegnare la/le autovettura/e ordinata/e. Entro 3 (tre) giorni solari dalla ricezione della comunicazione l'Amministrazione ordinante dovrà dare autorizzazione alla consegna che dovrà avvenire, salvo diversa indicazione ricevuta da parte dell'Amministrazione, entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari dalla data della comunicazione di autorizzazione dell'Amministrazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione abbia richiesto in fase di Ordinativo di Fornitura di eseguire il collaudo presso la sede o uno stabilimento del Fornitore questi dovrà inviare con almeno 15 (quindici) giorni solari di anticipo, comunicazione scritta all'Amministrazione della disponibilità a collaudare la/le autovettura/e ordinata/e. A seguito della comunicazione scritta ricevuta l'Amministrazione ordinante concorderà con il fornitore la data di effettuazione del collaudo.

Terminate con esito positivo le fasi di collaudo, la consegna dovrà avvenire, **salvo diversa indicazione ricevuta da parte dell'Amministrazione**, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni solari successivi.

Fintanto che i veicoli rimarranno presso il Fornitore, questi si impegna a ricoverarli e custodirli nei propri locali, senza alcun compenso, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni solari dalla data di messa a disposizione del veicolo. Scaduto tale termine, l'Amministrazione si impegna a corrispondere al Fornitore, per il ricovero e la custodia nei propri locali dei suddetti veicoli, un importo pari ad Euro 3,00=(tre/00) per ogni ulteriore giorno di permanenza del veicolo, salvo che il Fornitore non rinunci espressamente alla corresponsione di tale importo.

Rimane inteso che in qualsiasi ipotesi, ad eccezione dei casi di comprovata impossibilità del Fornitore (ad esempio cause di forza maggiore etc.), i veicoli dovranno essere consegnati entro e non oltre i 30 (trenta) giorni solari successivi, dal ricevimento della richiesta scritta di consegna da parte dell'Amministrazione.

All'atto della consegna del veicolo l'Amministrazione dovrà dimostrare il possesso della idonea copertura assicurativa (esibizione del tagliando dell'assicurazione o altro documento idoneo ad attestare l'avvenuta assicurazione del mezzo).

Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito verbale di accettazione con la sottoscrizione del quale l'Amministrazione dichiarerà di aver ispezionato il veicolo, la dotazione di bordo e gli accessori, di averne riscontrato la conformità a quanto richiesto con l'Ordinativo di Fornitura, di aver riscontrato l'assenza di vizi palesi.

Il veicolo si intende "accettato" dall'Amministrazione alla data in cui si sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- risulta completo in ogni sua parte ed allestimento, nonché messo a punto e pronto per l'uso;
- è munito di immatricolazione (se non esclusa in fase d'ordinativo), e di ogni altro documento necessario alla circolazione o all'immatricolazione (se esclusa in fase di ordinativo), previsto dalla normativa anche regolamentare vigente in materia;



- ha superato con esito positivo il collaudo previsto (cfr. par. 5.1).

N.B.: Eventuali danni e/o mancanze rilevate dall'Amministrazione all'atto della consegna dovranno essere riportati sulla bolla di consegna o su apposita "scheda rilevamento danni/mancanze" che sarà sottoscritta dall'Amministrazione e, per il Fornitore, dal trasportatore.

Resta inteso che l'accettazione del prodotto, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza dei prodotti consegnati ai requisiti indicati nel presente Capitolato, del funzionamento dei prodotti stessi, della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati.

3.3 Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento

La fornitura dei Prodotti oggetto del presente Capitolato dovrà essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c..

Tale ultima garanzia dovrà essere applicabile alle Vetture e alle relative Opzioni di prodotto per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di accettazione del Prodotto e senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo salvo condizioni migliorative offerte in sede di offerta tecnica.

Durante tale periodo:

- a) il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati e/o centri di assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) ovvero mediante strutture mobili il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione dell'intero Prodotto;
- b) le Amministrazioni che utilizzano la Convenzione avranno diritto alla riparazione gratuita del Prodotto (o alla sua sostituzione nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del Prodotto stesso.

Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto proprio dell'acquirente (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione).

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato dall'Amministrazione, per iscritto, nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o promesse e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.

La suddetta garanzia dovrà essere fornita con le seguenti modalità:

- il Fornitore, qualora non fosse possibile l'immediato ripristino della funzionalità del veicolo, dovrà operare secondo **le modalità, i tempi e le eventuali penali previsti** per l'intervento di **Manutenzione su chiamata (cfr. par 3.5)**;
- l'intervento dovrà essere, comunque, effettuato nel più breve tempo possibile fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti dall'Amministrazione come tali, i cui tempi di intervento saranno specificatamente concordati.

Gli interventi in garanzia dovranno essere garantiti in tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi.



Tali interventi saranno svolti a regola d'arte così da escludere qualsiasi conseguenza negativa alle Amministrazioni ed ai Conducenti da questa delegati, dovuti a prestazioni male effettuate che rendano insicuro l'uso del mezzo.

3.4 Soccorso stradale

Per tutta la durata della garanzia contrattuale (Par. 3.3) o per la durata di validità del “Pacchetto di Assistenza” opzionale (Par. 4.2), se previsto in fase di ordine, dovrà essere garantito (per avarie non derivanti da incidenti stradali o assenza carburante) un servizio di soccorso stradale che offra almeno le seguenti prestazioni:

- dovrà essere possibile fruire gratuitamente, 24 ore su 24, del traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo sul territorio nazionale (raggiungibile dai mezzi di soccorso mediante la viabilità ordinaria, sono pertanto esclusi a titolo di esempio gli interventi in percorsi fuoristrada o località con limitazioni sugli accessi), fino ad un Centro di Servizio ove i veicoli possono essere riparati oppure possano fruire di piccoli interventi risolutivi in loco (depannage);
- il servizio potrà essere attivato mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero dedicato. Al conducente del veicolo potrà al più essere richiesta l'esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione; viene escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione, da parte del conducente, fatti salvi gli interventi prestati sui tratti di rete autostradale oggi in monopolio di specifici operatori o gli interventi attivati tramite colonnine autorizzate che comportano l'intervento di operatori alternativi rispetto a quelli previsti dal Fornitore.

Detto servizio di soccorso stradale potrà essere prestato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata; in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla Amministrazione Ordinante e/o Amministrazione assegnataria.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 ore fatto salvo particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato. La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione della penale prevista nell'articolo 11 dello Schema di Convenzione oltre che il riaddebito per le spese eventualmente sostenute dalla Amministrazione Ordinante e/o Amministrazione assegnataria.

3.5 Rete di Assistenza per Manutenzione Ordinaria e Straordinaria

Il Fornitore dovrà assicurare la presenza di una rete di punti di assistenza, diretti e/o convenzionati, (che nel presente Capitolato e negli altri atti vengono denominati “Centri di Servizio”) presso i quali i veicoli potranno fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, secondo quanto previsto nell'Opzione di Servizio “Pacchetto di Assistenza” o qualsiasi altro intervento si renda necessario.

Il Centro di Servizio, o l'insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovrà garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 8:30 e le ore 17:30).

Il Fornitore dovrà garantire un servizio di assistenza telefonica per i clienti con numero verde in grado di indicare in modo tempestivo il Centro di Servizio più vicino, la sua localizzazione, l'orario di servizio, il numero telefonico e telefax e comunque dare supporto agli utilizzatori degli autoveicoli oggetto del presente Capitolato.

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni

22 di 39



All'atto della presa in carico del veicolo da parte della rete di assistenza dovrà essere compilato un "documento di entrata" da cui risulti la data di accettazione.

Il veicolo dovrà essere riconsegnato con un "documento di uscita" redatto dal Centro di servizio dal quale risultino: il tempo di diagnosi e di intervento, le ore lavorative impegnate, i materiali utilizzati e la data di ultimazione dei lavori eseguiti.

Il servizio di assistenza e manutenzione, nell'ipotesi d'intervento di manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria), dovrà essere prestato secondo le seguenti modalità:

- l'erogazione del servizio sarà concordata tra Amministrazione richiedente e il Centro di Servizio del Fornitore con almeno 15 (quindici) giorni lavorativi di anticipo rispetto al supposto limite di raggiungimento km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione (Prenotazione dell'intervento). Rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di ± 1000 km / ± 15 gg;
- pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 11 dello Schema di Convenzione, gli interventi di manutenzione programmata saranno effettuati nel tempo massimo di **3 (tre) giorni lavorativi**, a decorrere dalla data di presa in carico del veicolo da parte delle rete assistenziale;

Il servizio di assistenza e manutenzione nell'ipotesi di manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria) verrà prestato con le seguenti modalità:

- pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 11 dello Schema di Convenzione, il guasto dovrà essere diagnosticato entro un massimo di **3 (tre) giorni lavorativi** dalla data di presa in carico del veicolo da parte delle rete assistenziale;
- le riparazioni dovranno essere effettuate in una o più giornate lavorative senza soluzione di continuità, a partire dalla data di comunicazione della diagnosi;
- pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 11 dello Schema di Convenzione, il numero massimo di giorni concessi per la riparazione del veicolo è pari **10 (dieci) giorni lavorativi**.

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione. A tale scopo il Fornitore si obbliga a permettere l'accesso nelle officine proprie e/o convenzionate ai delegati dell'Amministrazione ed a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal servizio di manutenzione.

Si precisa che gli impegni relativi al rispetto dei tempi di esecuzione della manutenzione programmata e su chiamata, previsti dal presente Capitolato Tecnico dovranno essere adempiuti per tutto il periodo di durata della garanzia contrattuale (Par. 3.3) e, nei confronti delle Amministrazioni che abbiano richiesto il Servizio Opzionale di assistenza e manutenzione, fino alla scadenza del periodo di assistenza connesso alla tipologia di pacchetto prescelta.

Tutti gli interventi di manutenzione programmata previsti nel Libretto d'uso e manutenzione nonché tutti gli interventi di manutenzione su chiamata necessari per ripristinare il corretto funzionamento del Prodotto, si intendono **a carico dell'Amministrazione** qualora non compresi nella garanzia contrattuale (par. 3.3) e/o compresi nell'opzione di servizio "Pacchetto di Assistenza" (par. 4.2), se richiesta dall'Amministrazione in sede di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

3.6 Reportistica

Il Fornitore dovrà rendere disponibili alla Consip S.p.A. alcuni dati a fini di rendicontazione e monitoraggio. Le modalità del servizio di reportistica sono descritte nel documento "Progetto Data Mart - Acquisto Autoveicoli per la PA - Flussi dati di alimentazione del sistema", Allegato A2 al presente Capitolato Tecnico.



3.7 Verifiche Ispettive

Durante tutta la durata della Convenzione e fino al completo adempimento degli obblighi connessi alla garanzia contrattuale e al servizio opzionale “Pacchetto assistenza”, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico, nella Offerta Tecnica e nell’ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l’adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. potrà effettuare, anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, apposite verifiche ispettive. I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli direttamente all’Organismo di Ispezione nei tempi indicati nella Convenzione. La fattura, relativa al pagamento delle verifiche ispettive, sarà inviata da parte dell’Organismo di Ispezione anche alla Consip S.p.A. in copia conoscenza.

I costi a carico del fornitore per l’esecuzione delle verifiche ispettive saranno pari allo 0,5% del valore degli Ordinativi di Fornitura emessi a valere sulla Convenzione.

Per l’espletamento della suddetta attività, si farà riferimento agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nei suoi allegati (Schema delle Verifiche Ispettive - allegato A1 del presente Capitolato), ivi inclusi quelli eventualmente risultanti dall’Offerta Tecnica migliorativa, se presentata dal Fornitore aggiudicatario. Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori integrazioni degli adempimenti contrattuali da verificare, comunque presenti nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione.

Le “modalità di valutazione” indicate nel suddetto Schema sono utilizzate per la verifica del rispetto degli adempimenti contrattuali così come previsti nel Capitolato Tecnico. In caso di deroghe agli stessi le modalità che prevedono una scala di valutazione a 5 livelli non potranno essere applicate e la valutazione si baserà sui due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della “non conformità grave”. Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura; il Fornitore e l’Amministrazione Ordinante dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all’attività.

L’Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla Convenzione. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l’attività di ispezione, compatibilmente con lo “Schema delle verifiche ispettive” e l’importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.

4 PRODOTTI/SERVIZI OPZIONALI

4.1 Opzioni di prodotto

L’Autoveicolo in configurazione base, su richiesta delle Amministrazioni, dovrà essere personalizzato con una o più delle seguenti Opzioni di Prodotto:

Par	Tipologia	LOTTI										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.1	Colori di Istituto	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni
24 di 39



4.1.2	Personalizzazione con scritte e/o bande adesive	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
4.1.3	Kit Tipo A - Installazione Mobile	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
4.1.4	Kit Tipo B - Installazione Fissa	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
4.1.5	Kit Forze di Polizia (il Kit non include i colori di istituto)	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No
4.1.6	Predisposizione radio Forze di Polizia	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
4.1.7	Listino optional del fornitore	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Le Opzioni di prodotto:

- saranno pagate dalle Amministrazioni richiedenti ai prezzi quantificati dal Fornitore in sede di offerta economica;
- potranno essere ordinate soltanto contestualmente all'Ordinativo di Fornitura relativo all'acquisto dell'autoveicolo in configurazione base cui si riferiscono;
- potranno essere richieste, per ogni autovettura ordinata, nel numero massimo di 1 (una) per ogni tipologia di opzione;
- le opzioni di prodotto paragrafo 4.1.3 "Kit Tipo A - installazione mobile", paragrafo 4.1.4 "Kit Tipo B - installazione fissa" e paragrafo 4.1.5 "Kit Forze di Polizia" non sono ordinabili simultaneamente.

4.1.1 COLORI DI ISTITUTO

Le vetture potranno essere richieste nelle colorazioni specifiche caratterizzanti gli Autoveicoli dell'Amministrazione ordinante.

I colori previsti sono: Rosso Ral Vigili del fuoco, Verde VEM Militare, Azzurro Polizia di Stato, Blu Arma dei Carabinieri, Grigio Guardia di Finanza, Verde Corpo Forestale dello Stato, Blu Polizia Penitenziaria.

Il colore richiesto (RAL e/o altre caratteristiche) verrà definito dall'Amministrazione in sede di Ordinativo di Fornitura.

Altri colori diversi da quelli precedentemente elencati dovranno essere oggetto di specifico accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione.

4.1.2 PERSONALIZZAZIONE CON SCRITTE E/O BANDE ADESIVE

Le Amministrazioni Ordinanti potranno richiedere che gli Autoveicoli siano personalizzati con **livrea e/o loghi e/o scritte dell'Amministrazione Ordinante e/o assegnataria**, con caratteristiche minime come di seguito specificate:



- fasce laterali (su fiancata autovettura, posteriore autovettura, su tetto e su cofano motore) realizzate in pellicola rifrangente (colori disponibili azzurro chiaro, azzurro scuro, rosso, verde, bianco);
- n° 2 scritte (colori disponibili azzurro chiaro, azzurro scuro, rosso, verde, bianco) in pellicola rifrangente poste sulle fiancate delle vetture, sovrapposte o meno alle fasce laterali (es. Polizia Municipale, Polizia Locale, Corpoecc.);
- n° 2 scritte in pellicola rifrangente o opaca poste sulle fiancate degli autoveicoli, in aggiunta alle 2 (due) precedentemente indicate (Es. Comune di, ecc.);
- n° 2 scritte (colori disponibili azzurro chiaro, azzurro scuro, rosso, verde, bianco) in pellicola rifrangente poste una sul parabrezza e una sul lunotto posteriore dell'autovettura;
- n° 2 rettangoli identificativi in pellicola rifrangente;
- n° 1 stemma sul cofano o in alternativa n° 2 stemmi sulle fiancate dell'autovettura.

La tipologia, la grafica, le forme e la posizione dei componenti la livrea sopra descritti saranno oggetto di accordo in fase d'ordine tra il Fornitore e l'Amministrazione.

Qualora l'Amministrazione ritenesse che la suddetta personalizzazione non soddisfi le sue esigenze funzionali potrà rivolgersi al Fornitore per concordare altre soluzioni, oppure - nel rispetto della normativa vigente - approvvigionarsi tramite altre società.

Le parti/componenti della personalizzazione dovranno essere coperte da tutte le disposizioni del presente Capitolato (assistenza, manutenzione, etc.) ad eccezione dell'estensione del periodo di garanzia contrattuale, anche se offerta in sede di gara.

4.1.3 KIT TIPO A - INSTALLAZIONE MOBILE

Sarà messa a disposizione dal Fornitore, a richiesta della Amministrazione Ordinante, un kit di allestimento che avrà almeno le seguenti caratteristiche:

1. batteria correttamente dimensionata per sopportare il maggior carico elettrico richiesto.
2. Faro flash **stroboscopico o a tecnologia LED, omologato e conforme alle direttive vigenti**, con profilo aerodinamico, supporto magnetico per installazione amovibile, cavo spiralato e presa a 12V.
3. N°2 prese 12V.
4. Sirena bitonale omologata e installata nel cofano del veicolo, oppure in posizione alternativa qualora le geometrie del veicolo non lo consentano, attivabile con comando all'interno della vettura. L'emissione sonora dovrà essere non inferiore a quella prescritta dalla normativa vigente per i veicoli adibiti a uso per Forze di Polizia.
5. Tappetini in gomma.
6. Estintore da 2 kg completo di staffa solidamente installato nel portabagagli o in altra posizione da concordare con l'amministrazione.



Il Kit dovrà inoltre includere l'espletamento di tutte le eventuali pratiche omologative qualora queste fossero necessarie a seguito delle trasformazioni eseguite sull'autoveicolo.

Le parti/componenti del kit dovranno essere coperte da tutte le disposizioni del presente Capitolato (assistenza, manutenzione, etc.) ad eccezione dell'estensione del periodo di garanzia contrattuale, anche se offerta in sede di gara.

Al fine di garantire una corretta funzionalità degli stessi, i dispositivi luminosi compresi nel kit di allestimento, dovranno essere sottoposti a verifica semestrale presso i Centri di Servizio del Fornitore.

Le Amministrazioni, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura sono tenute ad accertarsi di essere titolate, in accordo alla normativa vigente, all'acquisto e utilizzo di autoveicoli provvisti di tali allestimenti. Il Fornitore non è responsabile di eventuali problematiche omologative e dei costi da esse derivanti qualora l'Amministrazione abbia provveduto all'ordine senza avere verificato la legittimità della richiesta di allestimento.

4.1.4 KIT TIPO B - INSTALLAZIONE FISSA

Sarà messa a disposizione dal Fornitore, a richiesta della Amministrazione Ordinante, un kit di allestimento che avrà almeno le seguenti caratteristiche:

1. batteria correttamente dimensionata per sopportare il maggior carico elettrico richiesto.
2. Componenti ottici del kit:
 - **TIPO 1:** N° 2 fari flash a tecnologia LED omologati di colore blu, fissati sul tetto e fari di ricerca brandeggiante elettrico possibilmente a profilo aerodinamico, completo di comando fisso per la movimentazione del faro brandeggiante posto all'interno della vettura e di un telecomando (anche del tipo a filo) per la movimentazione del faro dall'esterno della vettura. **Per il lotto 10** (ad eccezione delle tipologie 10L e 10M) il numero di fari flash a tecnologia LED omologati di colore blu (minimo 2) dovrà essere del numero sufficiente a garantire la corretta visibilità anteriore e posteriore dei fari stessi mentre non è richiesta l'installazione del faro di ricerca brandeggiante.

Il componente ottico dovrà essere provvisto della funzione "luci di crociera" e dei relativi comandi.

oppure

- **TIPO 2:** Barra omologata di lunghezza non inferiore a 1 metro (possibilmente di dimensione tale da coprire l'intera larghezza del tetto) completa di N°2 fari flash a tecnologia LED di colore blu, N°2 luci frontali alogene di colore bianco, staffe di ancoraggio al tetto e connettore per i cablaggi.

Il componente ottico dovrà essere provvisto della funzione "luci di crociera" e dei relativi comandi .

Il Componente ottico TIPO 2 non si applica al lotto 10.

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni

27 di 39



3. Sirena bitonale omologata (emergenza o soccorso), installata nel cofano del veicolo oppure in posizione alternativa qualora le geometrie del veicolo non lo consentano. L'emissione sonora dovrà essere non inferiore a quella prescritta dalla normativa vigente.
4. Pulsanti retroilluminati per l'attivazione dei dispositivi aggiuntivi (sirena, lampeggianti, luci di crociera ecc.).
5. Predisposizione radio ricetrasmittente (cavi di cablaggio, alimentazione, RG58).
6. Antenna collocata a centro tetto o in altra posizione idonea con caratteristiche come indicato dall'Amministrazione in fase di ordine e cavo di alimentazione.
7. Tappetini in gomma.
8. Estintore da 2 kg completo di staffa solidamente installato nel portabagagli o in altra posizione da concordare con l'amministrazione.

Il Kit dovrà includere l'espletamento di tutte le eventuali pratiche omologative qualora queste fossero necessarie a seguito delle trasformazioni eseguite sull'autoveicolo.

Le parti/componenti del kit dovranno essere coperte da tutte le disposizioni del presente Capitolato (assistenza, manutenzione, etc.) ad eccezione dell'estensione del periodo di garanzia contrattuale, anche se offerta in sede di gara.

Al fine di garantire una corretta funzionalità degli stessi, i dispositivi luminosi compresi nel kit di allestimento, dovranno essere sottoposti a verifica semestrale presso i Centri di Servizio del Fornitore.

Le Amministrazioni, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura sono tenute ad accertarsi di essere titolate, in accordo alla normativa vigente, all'acquisto e utilizzo di autoveicoli provvisti di tali allestimenti. Il Fornitore non è responsabile di eventuali problematiche omologative e dei costi da esse derivanti qualora l'Amministrazione abbia provveduto all'ordine senza avere verificato la legittimità della richiesta di allestimento.

Le Amministrazioni, prima dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura, sono tenute ad accertarsi che l'allestimento richiesto risulti conforme alle normative regionali in materia di Polizia Locale.

Nel caso in cui l'Amministrazione ordini il suddetto kit di allestimento, la predisposizione per radio ricetrasmittente compresa nel kit stesso, sostituirà l'eventuale autoradio di serie presente sul veicolo.

4.1.5 KIT FORZE DI POLIZIA (NON INCLUDE I COLORI DI ISTITUTO)

Sarà messo a disposizione dal Fornitore, a richiesta della Amministrazione Ordinante, un kit di allestimento che avrà almeno le seguenti caratteristiche:

1. batteria correttamente dimensionata per sopportare il maggior carico elettrico richiesto.



2. N° 2 fari flash a tecnologia LED omologati di colore blu, fissati sul tetto. Il componente ottico dovrà essere provvisto della funzione “luci di crociera” e dei relativi comandi.
3. Faro di ricerca brandeggiante elettrico con profilo aerodinamico, completo di comando fisso per la movimentazione del faro brandeggiante posto all’interno della vettura e di un radiocomando o telecomando aggiuntivo (anche del tipo a filo) per la movimentazione del faro dall’esterno della vettura.
4. Sirena bitonale omologata (con frequenza per le forze di Polizia conforme alle normative vigenti), installata nel cofano del veicolo oppure in posizione alternativa qualora le geometrie del veicolo non lo consentano. L’emissione sonora dovrà essere non inferiore a quella prescritta dalla normativa vigente per i veicoli adibiti a uso per Forze di Polizia.
5. Comandi/Pulsanti retroilluminati per l’attivazione dei dispositivi aggiuntivi (sirena, lampeggianti, luci di crociera ecc.) collocati in posizione utilizzabile da entrambi gli occupanti dei sedili anteriori.
6. Tappetini in gomma.
7. N° 2 Supporti porta mitraglietta Beretta PM/12 complete di blocco meccanico a chiave.
8. Estintore da 2 kg completo di staffa solidamente installato nel portabagagli o in altra posizione da concordare con l’amministrazione.
9. Catene da Neve.
10. Livrea e/o loghi e/o scritte dell’Amministrazione Ordinante e/o assegnataria, con caratteristiche minime (elenco indicativo e non esaustivo) come di seguito specificate:
 - Fasce laterali su fiancata autovettura, posteriore autovettura, su tetto e su cofano motore realizzate in pellicola rifrangente con caratteristiche ottiche come di seguito specificate.
 - N° 2 scritte in pellicola rifrangente poste sulle fiancate delle vetture, sovrapposte o meno alle fasce laterali
 - N° 2 scritte in pellicola rifrangente o opaca poste sulle fiancate degli autoveicoli, in aggiunta alle 2 precedentemente indicate
 - N° 2 scritte in pellicola rifrangente poste una sul parabrezza una sul lunotto posteriore dell’autovettura
 - N° 1 stemma/logo sul cofano o in alternativa N° 2 stemmi/loghi sulle fiancate dell’autovettura.

La tipologia, la grafica, le forme e la posizione dei componenti la livrea sopra descritti saranno oggetto di accordo in fase d’ordine tra il Fornitore e l’Amministrazione.

Le pellicole rifrangenti dovranno possedere requisiti di rifrangenza almeno uguali a quelli posseduti dalla pellicola Scotchlite 3M Controltac 680-10 (possono essere utilizzati prodotti equivalenti a quello indicato). Le scritte, se espressamente richiesto dall’Amministrazione

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni

29 di 39



Ordinante, dovranno recare lo stemma della Repubblica Italiana, inserito nella struttura come filigrana a scopo di anticontraffazione.

Il Kit dovrà inoltre includere l'espletamento di tutte le eventuali pratiche omologative qualora queste fossero necessarie a seguito delle trasformazioni eseguite sull'autoveicolo.

Le parti/componenti del kit dovranno essere coperte da tutte le disposizioni del presente Capitolato (assistenza, manutenzione, etc.) ad eccezione dell'estensione del periodo di garanzia contrattuale, anche se offerta in sede di gara.

Al fine di garantire una corretta funzionalità degli stessi, i dispositivi luminosi compresi nel kit di allestimento, dovranno essere sottoposti a verifica semestrale presso i Centri di Servizio del Fornitore.

Il presente **KIT richiede un ordine minimo di 50 (Cinquanta) autoveicoli allestiti**. Per quantitativi inferiori al minimo sopra definito è facoltà del Fornitore accettare o rifiutare l'ordine.

I colori di istituto caratterizzanti l'amministrazione potranno essere approvvigionati dalle Pubbliche Amministrazioni mediante l'acquisto della specifica opzione di prodotto prevista al paragrafo 4.1.1.

L'amministrazione ordinante potrà richiedere in fase d'ordine la predisposizione di un prototipo per definire le caratteristiche di dettaglio dell'allestimento sopra descritto. I tempi di predisposizione del prototipo saranno oggetto di accordo tra l'Amministrazione e il Fornitore. I tempi di consegna della fornitura, indicati al precedente par. 3.2 decorreranno dall'approvazione dell'allestimento verificata sul prototipo predisposto.

Inoltre, l'Amministrazione potrà effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione. A tale scopo, il Fornitore si obbliga a permettere l'accesso nelle strutture proprie e/o convenzionate, dove vengono allestiti gli autoveicoli, ai delegati dell'Amministrazione e a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori di allestimento.

4.1.6 PREDISPOSIZIONE PER RADIO RICETRASMITTENTE IN USO A FORZE DI POLIZIA

La vettura potrà essere richiesta con la predisposizione per l'installazione di radio ricetrasmittente in uso a forze di Polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, ecc) del tipo OTE gamma 400 o OTE GF 100 o VP80E o tribanda o altre tipologie già in uso presso le forze di polizia, mediante il montaggio di accessori OTE. La predisposizione dovrà includere quanto indicato, in maniera esemplificativa e non esaustiva, nel seguente elenco:

- Kit per il supporto e alloggiamento del telecomando posizionato sul cruscotto o tra i sedili o in altra posizione da concordare con l'amministrazione e comunque in posizione tale da risultare adoperabile da autista e capoequipaggio.
- Kit completo per il supporto e relativa contropiastra per il fissaggio e supporto dell'unità trasmissiva/alimentatore collocato in posizione da definire con l'amministrazione ordinante.
- Kit Cavi (Cavo a 32 poli) da telecomando a unità Trasmissiva / Alimentatore collocata nel bagagliaio o in altra posizione da concordare con l'Amministrazione.

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni 30 di 39



- Microfono/microtelefono, inclusivo di base per il montaggio e dei necessari supporti, collocato nella parte anteriore del veicolo in posizione da concordare con l'Amministrazione.
- Altoparlante specifico per ricetrasmittente (non possono essere utilizzati gli altoparlanti di serie del veicolo).
- Antenna (se richiesta anche del tipo Tribanda - UHF, GSM, GPS) collocata a centro tetto o in altra posizione idonea con caratteristiche come indicato dall'Amministrazione ordinante in fase di ordine.
- Kit Cavi da base antenna ad unità trasmissiva.
- Cavetterie varie di alimentazione.

Tale predisposizione può essere ordinata singolarmente o unitamente ai Kit Forze di Polizia o unitamente ai Kit Tipo A o Kit Tipo B, in questo secondo caso sostituisce la predisposizione per radio ricetrasmittente.

Nel caso in cui l'Amministrazione ordini tale predisposizione per radio ricetrasmittente, la stessa sostituirà l'eventuale autoradio di serie sul veicolo.

4.1.7 LISTINO OPTIONAL DEL FORNITORE (OPTIONAL AGGIUNTIVI)

Le Amministrazioni potranno richiedere ulteriori personalizzazioni del prodotto che siano incluse nel listino degli optional standard del Fornitore e non inclusi nei punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 e 4.1.6 del presente Capitolato Tecnico. Il prezzo di tali optional aggiuntivi sarà quello indicato nel predetto listino, al netto dello sconto indicato dal Fornitore nell'Offerta Economica.

4.2 Opzione di servizio "Pacchetto di Assistenza"

Il Fornitore dovrà offrire un servizio di assistenza e manutenzione sul veicolo completo (motore, scocca, allestimento, ecc.) e sulle Opzioni di Prodotto eventualmente richieste (di seguito anche indicato come "Pacchetto di Assistenza").

Il Fornitore dovrà offrire pacchetti di assistenza differenziati per destinazione d'uso degli autoveicoli cui si riferiscono. Tali pacchetti, ai fini del presente Capitolato Tecnico, sono denominati "Pacchetto Assistenza Uso Normale" e "Pacchetto Assistenza Uso Gravoso".

Entrambe le tipologie di pacchetto comprendono:

- i controlli periodici e gli interventi di manutenzione conseguenti (manutenzione programmata). La frequenza dei controlli periodici e la tipologia degli interventi di manutenzione sono previsti nel Libretto d'uso e manutenzione dell'autoveicolo;
- rabbocco livello fluidi (radiatore, olio motore, olio freni);
- sostituzione dei materiali di consumo e di quelli non più affidabili (incluse batterie);
- revisione periodica MCTC;
- controllo periodico delle emissioni (Bollino Blu);
- gli interventi di manutenzione su chiamata (riparazioni e/o sostituzioni) in caso di guasti dovuti a causa tecnica o alla **normale usura**.

Il Pacchetto Assistenza Uso Gravoso, oltre a quanto già riportato sopra, comprende anche gli interventi di manutenzione su chiamata (riparazioni e/o sostituzioni) in caso di guasti dovuti a causa Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni

31 di 39



tecnica o ad usura derivante da uso gravoso degli autoveicoli quale, a mero titolo esemplificativo, impiego operativo delle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, VVFF, ecc.).

Sono esclusi da entrambe le tipologie di Pacchetto di Assistenza e quindi a carico dell'Amministrazione:

- a) i seguenti interventi di manutenzione, che dovranno essere espletati dalle Amministrazioni conformemente alle prescrizioni contenute nel Libretto d'uso e manutenzione:
 - controllo funzionamento segnalazioni e dispositivi ottici;
 - controllo livello fluidi (es. radiatore, lavacrystallo, olio motore, cambio etc.);
 - controllo perdite fluidi;
 - controllo funzionalità spie e comandi posto di guida;
 - verifica pressione e stato di usura delle gomme;
- b) riparazione forature;
- c) additivi particolari (lavavetri, etc.);
- d) carburante;
- e) lavaggio interno ed esterno;
- f) costi assicurativi;
- g) tasse di possesso;
- h) trasporto di soccorso stradale (per i casi non inclusi nella garanzia contrattuale o nel "Pacchetto di Assistenza" se ordinato e cioè per avarie derivanti da incidenti stradali o assenza carburante).

Il Fornitore dovrà offrire sia il "Pacchetto Assistenza Uso Normale" sia il "Pacchetto Assistenza Uso Gravoso" nelle seguenti combinazioni tempo/chilometraggio comprensive di sostituzione dei pneumatici ed equilibratura delle ruote con un numero massimo di treni gomme previsti come indicato nella tabella seguente:

		Chilometraggio totale			
		60.000	90.000	100.000	150.000
Anni	4	Si	-	Si	-
	6	-	Si	-	Si
Treni Gomme		1	2	3	4

I pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità, di quelli di primo impianto della vettura.

Inoltre, in caso di sostituzione parziale, il Fornitore dovrà mantenere, per ogni asse del veicolo, la stessa marca, misura, codici e disegno di pneumatici.

Qualora il veicolo dovesse essere ritirato dal servizio (per incidente o altra causa che renda il mezzo non più utilizzabile) prima della naturale scadenza della durata temporale del Pacchetto di Assistenza, l'Amministrazione avrà diritto alla restituzione del valore residuo del servizio non fruito, e potrà recuperare il relativo importo dalla cauzione definitiva presentata dal Fornitore Ordinateo o



mediante modalità alternative da concordare con il Fornitore. Il valore residuo sarà pari al minore degli importi risultanti dai seguenti calcoli:

- valore quotato in offerta diviso il numero totale di mensilità previste nel pacchetto e moltiplicato per il numero di mensilità residue non fruito.
- valore quotato in offerta diviso il numero totale di chilometri previsti nel pacchetto e moltiplicato per il numero di chilometri non fruiti. All'atto del ritiro dal servizio l'Amministrazione dovrà comunicare al Fornitore il numero di Chilometri percorsi. Il Fornitore si riserva il diritto di verificare il dato fornito dall'Amministrazione per il computo del valore residuo non fruito del pacchetto di assistenza.

Gli interventi compresi nel servizio di assistenza e manutenzione dovranno essere effettuati nel più breve tempo possibile e nel rispetto dei livelli di servizio di seguito specificati, fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti dall'Amministrazione come tali, i cui tempi di intervento saranno specificamente concordati:

- il servizio di assistenza e manutenzione, nell'ipotesi d'intervento di manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria) sarà prestato secondo le modalità, i tempi e le eventuali penali previsti nel Par. 3.5;
- il servizio di assistenza e manutenzione nell'ipotesi di manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria) verrà prestato con le modalità, i tempi e le eventuali penali previsti nel Par. 3.5.

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione. A tale scopo il Fornitore si obbliga a permettere l'accesso nelle officine proprie e/o convenzionate ai delegati dell'Amministrazione ed a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal servizio di manutenzione.

Tutti i costi e le spese relative all'erogazione del servizio (sia i costi della manodopera che quelli dei materiali) saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Risultano, comunque, non coperte dal servizio di assistenza e manutenzione gli interventi di manutenzione (riparazioni/sostituzioni) dovuti a:

- mancanza di manutenzione ed abituali controlli (es.: mancanza di acqua e di olio, od impiego di altri prodotti non conformi alle prescrizioni del Fornitore);
- per le autovetture ad alimentazione diesel dotate di filtro anti particolato, avarie conseguenti al non tempestivo ricovero presso i centri autorizzati (anche tramite soccorso stradale), all'accensione delle spie di olio e/o avaria;
- manutenzioni del veicolo non effettuata agli intervalli previsti (considerando il profilo operativo delle vetture, rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di ± 1000 km / ± 15 gg);
- riparazioni effettuate non in accordo con l'operatività prescritta dai manuali di officina;
- avarie conseguenti a malfunzionamenti degli strumenti indicatori non tempestivamente segnalate;
- danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate;
- atti di vandalismo;
- riparazioni conseguenti al coinvolgimento del veicolo in qualsivoglia tipo di incidente (stradale e non);
- negligenza/incuria o imperizia del guidatore;

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni

33 di 39



- non corretto uso, uso improprio o uso con dolo del veicolo;
- uso del veicolo per partecipazione competitiva a gare sportive.

Si precisa che:

- per **negligenza/incuria** si intende mancata tempestività nel segnalare difetti/danni al veicolo e/o non prestare, durante l'uso del veicolo, l'adeguata attenzione nel preservare l'integrità del veicolo;
- per **imperizia** si intende l'utilizzo del veicolo senza averne l'adeguata padronanza e/o l'utilizzo del veicolo in condizioni di terreno/condizioni atmosferiche palesemente non consone al tipo di veicolo.

Nel caso in cui il Fornitore ritenga di non dover effettuare l'intervento richiesto nell'ambito della copertura del Pacchetto di Assistenza, ritenendo la causa dell'intervento inclusa nelle casistiche sopra esposte, l'onere della prova sarà totalmente a carico del Fornitore medesimo, che in fase di diagnosi sul veicolo, e pertanto entro 3 giorni lavorativi dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Centro di Servizio (par. 3.5), dovrà comunicare all'Amministrazione la natura del guasto, in tal modo non inizierà a decorrere il termine previsto per eseguire la riparazione del guasto.

Entro i 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla data della suddetta comunicazione, il Fornitore dovrà fornire una perizia dettagliata, effettuata da Soggetto terzo.

L'Amministrazione potrà sempre avanzare una contestazione nei confronti del Fornitore, convocando un contraddittorio presso il Centro di Servizio in cui è ricoverato il veicolo, con il rappresentante incaricato del Fornitore, e nominando eventualmente un proprio perito. Tale contraddittorio, al fine di limitare i tempi di "fermo macchina", dovrà essere richiesto dall'Amministrazione entro 20 giorni lavorativi, dal ricevimento della perizia, a meno di diversi accordi con il Fornitore.

Nel caso in cui il contraddittorio attesti che la causa dell'intervento sul veicolo, sia inclusa nelle casistiche sopra esposte, e pertanto l'intervento non è coperto dal servizio di assistenza e manutenzione, l'Amministrazione potrà chiedere al Fornitore di effettuare l'intervento "non coperto", versando il corrispettivo al Fornitore stesso, oppure potrà provvedere autonomamente, in ogni caso l'intervento dovrà essere eseguito "a regola d'arte", ivi compresa l'ipotesi in cui l'Amministrazione provveda autonomamente, ciò anche al fine di non incidere sul futuro espletamento del servizio di assistenza e manutenzione da parte del Fornitore.

Nel caso in cui il contraddittorio attesti che la causa dell'intervento sul veicolo, non sia inclusa nelle casistiche sopra esposte, e pertanto l'intervento è coperto dal servizio di assistenza e manutenzione, il Fornitore dovrà effettuare l'intervento entro i termini previsti dal paragrafo 3.5 del presente Capitolato.

Le Amministrazioni Ordinanti che richiederanno:

- a) l'Opzione di Prodotto "Kit Forze di Polizia" (paragrafo 4.1.5 del Presente Capitolato);

oppure

- b) l'Opzione di Prodotto "Kit Tipo B - installazione fissa" **congiuntamente, nello stesso Ordinativo di Fornitura**, con l'Opzione di Prodotto "Colori di Istituto" e/o con l'Opzione di Prodotto "Personalizzazione con scritte e/o bande adesive";



qualora intendano ordinare anche il Pacchetto di Assistenza, potranno ordinare unicamente il **Pacchetto Assistenza Uso Gravoso**.

Si precisa che, anche nel caso in cui l'Amministrazione decida di provvedere autonomamente all'allestimento del veicolo, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto al Par. 4.6., qualora il suddetto allestimento sia riconducibile alle suddette ipotesi a) e b), l'Amministrazione, che ne avesse necessità, potrà ordinare unicamente **Pacchetti Assistenza Uso Gravoso**.

Qualora non si verificasse né l'ipotesi a) né l'ipotesi b), le Amministrazioni Ordinanti avranno la facoltà di ordinare la tipologia di pacchetto di assistenza che ritengono più adeguata all'uso cui saranno destinati gli autoveicoli cui i pacchetti si riferiscono.

4.3 Opzione di servizio "Servizio di Rottamazione"

Il Fornitore dovrà fornire alle Amministrazioni che utilizzano la Convenzione e che lo richiedano espressamente all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, un servizio di ritiro e rottamazione delle vetture usate in possesso delle Amministrazioni prima della stipula della Convenzione.

Fermo restando che potrà essere richiesta la rottamazione di una sola vettura per ogni vettura ordinata, all'atto dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Ordinante che richiederà tale servizio, riporterà sull'Ordinativo di Fornitura l'elenco dei veicoli oggetto di ritiro indicandone il modello, la data di immatricolazione, la località di stazionamento, la data di disponibilità al ritiro e tutte le altre informazioni necessarie per il corretto espletamento del servizio. Il Fornitore dovrà verificare la completezza della documentazione fornita ed eventualmente richiedere la sua integrazione. Una volta ricevuta tale integrazione, il ritiro dei veicoli oggetto di rottamazione dovrà avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla data di disponibilità del veicolo riportata sul modulo "Richiesta servizio Rottamazione", salvo accordi presi direttamente con l'Amministrazione. Il mancato ritiro entro i tempi stabiliti comporterà l'addebito delle penali al Fornitore previste nell'articolo 11 dello Schema di Convenzione.

Il servizio di ritiro e rottamazione, se richiesto, sarà regolato da procedure a parte previamente concordate con il Fornitore.

Gli autoveicoli dovranno essere ritirati dal Fornitore che provvederà a tutti gli adempimenti necessari per la radiazione. Il Fornitore si impegna a fornire alla Amministrazione copia della documentazione comprovante l'avvenuta radiazione e la rottamazione.

Per ogni veicolo ritirato e rottamato, l'Amministrazione corrisponderà il prezzo unitario indicato dal Fornitore nella propria offerta economica.

I veicoli usati saranno consegnati privi di coperture assicurative e pertanto il Fornitore o chi da questi indicato dovrà dichiarare, per iscritto, di assumersi all'atto del ritiro ogni responsabilità civile e penale sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Il Fornitore si impegna a ritirare non più di **un autoveicolo usato per ogni autoveicolo ordinato** dall'Amministrazione, nella località e nella tipologia decise dall'Amministrazione, ma comunque facenti parte della lista indicata in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Il pagamento per gli autoveicoli ritirati sarà fatturato dal Fornitore separatamente.



4.4 Richiesta di opzioni di prodotto diverse da quelle previste dal presente Capitolato

Le Amministrazioni potranno richiedere al Fornitore opzioni di prodotto e/o allestimenti specifici diversi da quelli previsti nel presente Capitolato nei precedenti punti 4.1.1., 4.1.2, 4.1.3., 4.1.4, 4.1.5., 4.1.6, 4.1.7. Il Fornitore, previa verifica tecnica di fattibilità, dovrà proporre soluzioni atte a soddisfare le richieste manifestate dalle amministrazioni.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riporta un elenco delle opzioni di prodotto/allestimenti che potranno essere oggetto di richiesta da parte dell'Amministrazione:

- dispositivi ottici e sonori (sirene, lampeggianti, barre luminose, barre di segnalazione etc.) nel rispetto delle normative vigenti;
- allestimenti interni speciali;
- allestimenti specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione Ordinante;
- allestimenti per trasporto disabili (lotto 10).

I tempi di consegna degli autoveicoli personalizzati in accordo alle richieste specifiche delle Amministrazioni, in deroga a quanto precedentemente previsto, dovranno essere soggetti a specifico accordo tra Fornitore e Amministrazione.

Restano a carico dell'Amministrazione richiedente la verifica della congruità dei prezzi proposti dal Fornitore in merito alle richieste di personalizzazioni ricevute e il rispetto di tutte le norme che regolano i Processi di Acquisto delle Pubbliche Amministrazioni.

Qualora l'Amministrazione ritenesse che le soluzioni proposte non soddisfino, in termini tecnici o economici, le proprie esigenze questa potrà, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto al Par. 4.6., approvvigionarsi autonomamente di tali allestimenti speciali, senza aver diritto di avanzare, nei confronti del Fornitore, alcuna pretesa per la mancata fornitura di tali allestimenti speciali.

4.5 Richiesta di sistemi destinati alla gestione della flotta

Le Amministrazioni potranno richiedere al Fornitore aggiudicatario la fornitura di sistemi per la gestione della flotta. Il Fornitore previa verifica tecnica di fattibilità, dovrà proporre soluzioni atte a soddisfare le richieste manifestate dalle Amministrazioni.

Per sistemi di gestione della flotta si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sistemi che in tutto o in parte posseggono i seguenti requisiti:

- consentono di rilevare le percorrenze dei veicoli ed opzionalmente il tracciamento della posizione del veicolo stesso;
- consentano di associare l'uso del veicolo al conducente;
- consentano la memorizzazione, in locale o trasmettendolo a remoto, delle percorrenze delle vetture;
- consentano l'inibizione dell'uso dei veicoli a persone non autorizzate;
- siano dotati della possibilità di interfacciarsi con sistemi informatici locali e remoti atti alla gestione dei dati rilevati da tali sistemi.

Il Fornitore, a titolo informativo, dovrà inviare a Consip copia delle soluzioni tecniche proposte, volta per volta, per soddisfare le richieste manifestate dalle amministrazioni.

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni

36 di 39



I tempi di consegna degli autoveicoli personalizzati in accordo alle richieste specifiche delle amministrazioni, in deroga a quanto precedentemente previsto, dovranno essere soggetti a specifico accordo tra Fornitore e Amministrazione.

Restano a carico delle Amministrazioni richiedenti:

- **fornire i dettagli dei sistemi di gestione della flotta più idonei alle proprie esigenze e/o compatibili con i sistemi di gestione delle flotte eventualmente già implementati;**
- **verificare la congruità dei prezzi proposti dal Fornitore per il sistema di fleet management offerto;**
- **procedere, se del caso, all'acquisto di tali sistemi di gestione della flotta nel rispetto di tutte le norme che regolano i Processi di Acquisto delle Pubbliche Amministrazioni.**

Qualora l'Amministrazione ritenesse che le soluzioni proposte non soddisfino, in termini tecnici o economici, le proprie esigenze questa potrà, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto al Par. 4.6., approvvigionarsi autonomamente di tali allestimenti speciali, senza aver diritto di avanzare, nei confronti del Fornitore, alcuna pretesa per la mancata fornitura di tali allestimenti speciali.

4.6 Limitazioni e obblighi delle Amministrazioni nell'apportare modifiche agli allestimenti dei veicoli acquistati.

I veicoli potrebbero essere oggetto di modifiche "speciali" all'allestimento interno o essere oggetto di inserimento di apparecchiature particolari di interesse dell'Amministrazione Ordinante e/o Amministrazione assegnataria. L'Amministrazione Ordinante e/o Amministrazione assegnataria potrà:

- installare apparecchiature ricetrasmittenti;
- installare sistemi di trasmissione dati;
- installare sistemi di rilevazione satellitari o similari;
- installare sistemi di gestione della flotta;
- installare antenne;
- installare punti luce interne od esterne;
- installare cavi elettrici per il funzionamento delle apparecchiature punti di presa di corrente;
- apportare modifiche alle pannellature interne, cruscotto, cielo, sedili in relazione al montaggio di apparecchiature;
- applicare scritte adesive amovibili che identifichino l'Amministrazione.

Tali modifiche, **previo nulla osta del Fornitore**, non dovranno in nessun modo essere considerate come elementi invalidanti della garanzia contrattuale del veicolo.

Per ottenere il Nulla Osta l'Amministrazione dovrà informare per iscritto il Fornitore sulle modifiche che intende apportare.

Il Fornitore, entro **20 (venti) giorni** dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra, dovrà fornire "Nulla Osta" alle modifiche proposte qualora queste non inficino le garanzie contrattuali e/o i requisiti di omologazione degli autoveicoli oppure fornire le motivazioni tecniche nel caso in cui intenda negare il "Nulla Osta".

La Amministrazione Ordinante non potrà:



- apportare modifiche alle componenti meccaniche od elettroniche del veicolo che ne modificano, anche in meglio, le prestazioni, ivi inclusi pneumatici di misura differente da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- modificare od eliminare sistemi di sicurezza installati come ad es. Air Bags, ABS od altri sistemi di sicurezza installati dalla fabbrica;
- sostituire i cristalli con altri anche se blindati o comunque apportare blindature di alcun tipo al veicolo;
- apportare modifiche che alterino l'omologazione del veicolo.

5 VERIFICA DEI PRODOTTI E DISPOSIZIONI GENERALI

5.1 Collaudo

L'Amministrazione procederà a sottoporre a collaudo di accettazione ciascun autoveicolo oggetto dell'Ordinativo di Fornitura; il collaudo sarà eseguito all'atto della consegna (presso il luogo di consegna indicato dall'Amministrazione Ordinante) o, in alternativa, presso lo stabilimento del Fornitore o sua sede ufficiale sul territorio italiano (tale alternativa dovrà essere richiesta in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura).

Nel corso del collaudo l'Amministrazione procederà ad accertare, relativamente a ciascun autoveicolo:

- la completezza degli allestimenti di base;
- la rispondenza e la completezza degli eventuali Opzioni di Prodotto richieste nel presente capitolato ed indicati nel paragrafo 4.1 e nell'Ordinativo di Fornitura, nonché la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge applicabili in tema di Codice della Strada;
- la presenza del Libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento della vettura);
- la presenza dell'Elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza dirette e/o convenzionate con il Fornitore. L'elenco potrà essere sostituito da apposito numero verde idoneo ad indicare Elenco ed ubicazione delle suddette strutture di assistenza.
- che il veicolo sia stato regolarmente immatricolato (qualora l'immatricolazione non sia stata esclusa dall'Amministrazione in fase di ordinativo) a cura e spese del Fornitore;
- che il veicolo sia munito di tutta la documentazione per l'immissione in servizio (tassa di possesso ed assicurazione esclusi) o di tutta la documentazione necessaria all'immatricolazione (quando quest'ultima sia stata esclusa in fase di ordinativo) o alla messa in servizio dei mezzi allestiti, prevista dalla normativa anche regolamentare vigente in materia;

In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 11 dello Schema di Convenzione.

Dopo tali interventi il veicolo potrà essere sottoposto a nuovo collaudo o, in alternativa l'Amministrazione ha la facoltà di avvalersi di apposita dichiarazione nella quale il Fornitore attesta l'avvenuta esecuzione degli interventi richiesti e di quelli comunque necessari per rimuovere le difformità riscontrate.

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni

38 di 39



Per ogni collaudo (contestuale o meno alla consegna) dovrà essere redatto un apposito verbale sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la "Data ordine", la data di messa a disposizione del veicolo, la data dell'avvenuta consegna (se contestuale al collaudo), il numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo di consegna (assegnato dal Fornitore), la descrizione ed il numero delle vetture e delle eventuali opzioni oggetto dell'Ordinativo.

In caso di esito positivo del collaudo, la data del verbale di collaudo è da considerarsi "data di accettazione del prodotto o della fornitura".

Resta inteso che la predetta data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei Prodotti da parte dell'Amministrazione, avendo questa ultima il diritto di denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.

Il collaudo non prevede prove dinamiche degli autoveicoli.

Qualora il collaudo sia effettuato, prima della consegna, presso uno stabilimento o altra sede ufficiale del Fornitore - entrambi dislocati sul territorio italiano - e limitatamente a Ordinativi di Fornitura aventi ad oggetto un numero di autoveicoli superiore o uguale a 50 unità, l'Amministrazione Ordinante potrà richiedere al Fornitore di sottoporre a prove dinamiche non più del 5% (arrotondato all'unità superiore) degli autoveicoli ordinati. Le suddette prove dinamiche non potranno comunque eccedere i 15 km di percorrenza per autoveicolo.

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra inerenti il collaudo sono a carico del Fornitore, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per i collaudi.

5.2 Oneri

Sono a carico dell'Amministrazione tutti gli oneri e le spese relative alla tassa di possesso, coperture assicurative ed a tutte le altre tasse ed imposte relative ai veicoli oggetto della presente fornitura.

Sono invece a carico del Fornitore i costi di immatricolazione (qualora non sia stata esclusa in fase di ordinativo), le spese di "Messa su Strada" ad esclusione delle imposte regionali e/o provinciali e del contributo PFU ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 n. 82 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Decreto Direttoriale del 26 aprile 2012 del medesimo Ministero.

6 PENALI

Le penali sono disciplinate all'articolo 11 dello Schema di Convenzione a cui pertanto integralmente si fa rinvio.

7 ALLEGATI

Allegato A1 - Schema delle Verifiche Ispettive

Allegato A2 - "Progetto Data Mart - Acquisto Autoveicoli per la PA - Flussi dati di alimentazione del sistema"

Flussi dati per il sistema di monitoraggio per Convenzioni di Acquisto/Noleggio Beni/Servizi

Versione 5

02 aprile 2012



Indice

1 SCOPO DEL DOCUMENTO	3
2 MODALITÀ DI INVIO	4
2.1 Nomenclatura dei flussi	4
2.2 Regole di formato dei dati	4
3 DESCRIZIONE DEI FLUSSI DI DATI	7
4 REGOLE DI GENERAZIONE DEI FLUSSI	13
4.1 Integrità dei dati	13
4.2 Riconciliazione dei dati con archivi di riferimento esterni	14



SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del documento è descrivere i principali flussi di alimentazione del sistema di monitoraggio per le Convenzioni relative a Beni/Servizi acquistati in un'unica soluzione o pagati a rate.

Il documento prevede i seguenti capitoli:

Modalità di invio dei flussi, che descrive la modalità con cui il fornitore dovrà inviare i flussi di dati, la nomenclatura e il formato;

Descrizione dei flussi di dati, che dettaglia i flussi dati richiesti e le interrelazioni;

Regole di generazione dei flussi, che specifica le modalità con cui devono essere valorizzati i campi.



MODALITÀ DI INVIO

I flussi richiesti, da inviare con cadenza mensile, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati (ovvero i dati degli ordini emessi nel mese N dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese N+1).

Se non esistono dati reali del mese N da inviare per una o più tipologie di flusso, il Fornitore dovrà comunicare a Consip tale assenza di dati, sempre entro e non oltre il giorno 15 del mese N+1.

Alle tempistiche precedentemente descritte fa eccezione il flusso relativo al catalogo, che dovrà essere inviato una sola volta all'attivazione della Convenzione e nuovamente inviato solo in caso di inserimento in Convenzione di ulteriori Prodotti/Servizi.

L'invio dei flussi dovrà avvenire attraverso il sito internet www.acquistinretepa.it, in particolare tramite la procedura "Gestione flussi" presente nell'area del sito riservata ai fornitori e disponibile agli utenti abilitati (legali rappresentanti e operatori) appartenenti ai fornitori aggiudicatari.

Relativamente ad eventuali dati errati individuati da Consip, nella stessa area del sito sarà reso disponibile al Fornitore il flusso contenente i record errati accompagnati dalle relative segnalazioni di errore.

Il Fornitore dovrà effettuare la bonifica dei dati ed inviare i flussi corretti entro una settimana.

A questo proposito si raccomanda di seguire quanto specificato nei successivi paragrafi "Integrità dei dati" e "Regole di formato e contenuto dei campi".

Nomenclatura dei flussi

Il nome del flusso (assegnato automaticamente dalla procedura di acquisizione) è costituito da informazioni relative al Fornitore, alla data di invio e al tipo di informazioni contenute.

Il nome del flusso avrà il formato <cod1>_<cod2>_<cod3>_<cod4>

<cod1> : identificativo della Convenzione - alfanumerico da 1 a n caratteri,

<cod2> : identificativo della tipologia del flusso - alfanumerico di 4 caratteri,

<cod3> : identificativo del Fornitore - alfanumerico da 1 a n caratteri,

<cod4> : data di invio del flusso - formato timestamp aaaammgghhmmss.

Regole di formato dei dati

Nella produzione dei flussi da inviare a Consip dovranno essere seguite le seguenti regole di formato:

I flussi dovranno essere prodotti in formato "file di testo".

Tutti i campi di tipo "data" devono avere il formato AAAAMMGG, in altre parole: anno (4 digit) - mese (2 digit) - giorno (2 digit) in sequenza e senza separatore.

Esempio: per indicare che un ordine è stato protocollato il 29 settembre 2001, il campo



DTTM_PROTOCOLLO del flusso “Testata Ordini di beni/servizi in convenzione” dovrà assumere il valore 20010929.

Tutti i campi “importo” devono essere valorizzati a meno dell’IVA.

Non devono essere utilizzate abbreviazioni nei campi di tipo “testo”.

I flussi non devono contenere caratteri speciali. In particolare, dove necessario, devono essere eliminati secondo le seguenti regole:

CARATTERE SPECIALE	CARATTERI CON CUI SOSTITUIRE
À	a'
È	e'
É	e'
Ì	i'
Ò	o'
Ù	u'
1° ... 9°	I ... IX
10°, ...	10mo, ...
N°	n.
...	...

Per quanto riguarda i campi numerici che prevedono cifre decimali (es. IMPO_ORDINE del flusso “Testata Ordini di beni/servizi in convenzione”) il carattere separatore deve essere il punto (es. 100000.00) e non devono essere presenti ulteriori caratteri separatori (es. separatore delle migliaia).

I flussi sono definiti con formato “variabile con carattere separatore”, con questo si intende dire che:

- all’interno dei singoli campi del record devono essere riportati esclusivamente i caratteri significativi, eliminando eventuali spazi o altri caratteri non significativi a riempimento del campo, in testa o in coda (la lunghezza di ogni campo e del record finale non sarà fissa, ma dipenderà dal suo contenuto effettivo);
- la fine di un campo è contraddistinta dal carattere indicato come separatore, cioè il carattere | (pipe);
- non deve essere riportato un carattere separatore a chiusura dell’ultimo campo del record.

Si riportano alcuni esempi di come potrebbero apparire dei record del flusso “Testata Ordini di beni/servizi in convenzione” secondo quanto appena detto:

09876543210|DLCVTI66D04E506J|OR22|1|P44|20100911|20100915|F||20101011|||200101

01234567890|OR23|2|D22|20110320|20110323|L||20110521|||01236543210|301101

Qualora un campo non debba essere valorizzato, in quanto non applicabile alla specifica tipologia di Convenzione, deve essere comunque presente in ogni record del file. Verrà quindi tradotto con la presenza nella relativa posizione di 2 caratteri separatori di campo consecutivi o, se si tratta dell’ultimo campo del record, con un carattere separatore come ultimo carattere del record stesso (vedi esempio al punto precedente).

Qualora un flusso è definito con modalità di invio “incrementale”, ogni invio di tale flusso



deve contenere un insieme di dati non presenti nei flussi della stessa tipologia precedentemente inviati. A tal fine, per ogni flusso richiesto viene indicato l'insieme dei campi che ne costituisce l'identificativo.



DESCRIZIONE DEI FLUSSI DI DATI

In questo capitolo vengono descritti i flussi richiesti ai fornitori per le convenzioni che riguardano l'Acquisto/Noleggio Beni/Servizi:


Testata Ordini di beni/servizi in convenzione, relativo ai singoli Ordini, riporta le informazioni di carattere generale (vanno inviati i dati degli Ordini per cui sono stati superati i tempi previsti per l'annullamento);

Dettaglio Ordini di beni/servizi in convenzione, relativo ai Beni/Servizi richiesti nell'Ordine, riporta le informazioni di consistenza;

Penali, relativo alle penali applicate dalle Amministrazioni o Enti Contraenti secondo quanto indicato nella Convenzione;

Catalogo, relativo ai beni/servizi presenti in Convenzione.

Lo schema seguente mostra le relazioni tra i flussi.





Il verso delle frecce indica le relazioni tra i flussi: sono “flussi padre” quelli da cui le frecce hanno origine e “flussi figli” quelli verso cui le stesse frecce puntano.

Nei paragrafi a seguire per ciascun flusso vengono specificati

la tipologia di flusso (Dati di dettaglio o Anagrafico)

la frequenza di invio (Mensile, Una Tantum)

la modalità di invio (Incrementale o Rimpiazzo)

e per ogni campo vengono forniti

la descrizione

la tipologia (testo, numero, data)

il numero massimo di caratteri previsto (in particolare per i numeri decimali viene specificato

il numero massimo di caratteri per la parte intera e per quella decimale. Ad esempio: numero 10,4 indica che il numero massimo di caratteri per la parte intera è 10 mentre per la parte decimale è 4)

il riferimento alla modalità di valorizzazione e alle fonti delle informazioni, secondo la seguente legenda

NA	Dati non applicabili alla tipologia di iniziativa
Mod	Dati da reperire dagli ordinativi di fornitura cartacei o elettronici
For	Dati da reperire in archivi del Fornitore
Ext	Dati da riconciliare con archivi di riferimento esterni

A tale proposito, le fonti di informazione individuate sono:

moduli cartacei allegati alla Convenzione,

piattaforma di e-procurement per l’acquisto di beni e servizi della Convenzione,

informazioni del Fornitore sulla lavorazione e consuntivazione dei dati dei beni acquisiti/servizi sottoscritti,

catalogo/listino dei beni offerti in convenzione,

tabelle di codifica riportate nel presente documento o nella documentazione di gara.



Nome Flusso:		ORD1 Testata Ordini di beni/servizi in convenzione				
Tipo Flusso:		Dettaglio dati	Frequenza:		Mensile	
Modalità Invio:		Incrementale	Form. Variabile:		Si Separatore:	
<i>seq</i>	<i>attributo</i>	<i>descrizione</i>	<i>tipo dati</i>	<i>lungh.</i>	<i>id</i> <i>rif</i>	
1	CODI_FISC_ENTE	E' il codice fiscale dell'Amministrazione Acquirente, registrato sul Portale degli Acquisti in Rete della P.A. e riportato nell'ordinativo di fornitura.	Testo	16	Mod	
2	CODI_FISC_REFERENTE_PA	E' il codice fiscale del Referente di spesa che ha emesso l'ordine, se disponibile	Testo	16	Ext	
3	CODI_ORDINE	E' il codice identificativo dell'ordine assegnato dal Fornitore. Deve identificare univocamente l'ordine all'interno del Lotto di riferimento.	Testo	20	Si For	
4	CODI_LOTTO	Indica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione	Numero	4	Si For	
5	CODI_PROTOCOLLO	E' il numero di protocollo assegnato all'ordine dall'Amministrazione Acquirente, se disponibile.	Testo	25	Mod	
6	DTTM_PROTOCOLLO_CREAZIONE	E' la data in cui l'ordine viene protocollato dall'Amministrazione Acquirente o la data di creazione dell'ordine sulla piattaforma di e-procurement e riportata nell'ordinativo di fornitura.	Data		Mod	
7	DTTM_ACCETTAZIONE_ORDINE	E' la data in cui viene validato l'ordine da parte del Fornitore, ovvero la data in cui si intende accettato l'ordine a seguito delle opportune verifiche previste dalla Convenzione e del superamento dei tempi a disposizione dell'Amministrazione Acquirente per poter effettuare l'annullamento dell'ordine stesso.	Data		For	
8	TIPO_EMISSIONE_ORDINE	E' la codifica della modalita' di trasmissione della firma dell'ordine da parte dell'Amministrazione Acquirente. Da valorizzare secondo il seguente criterio: - ON_LINE (digitalmente su piattaforma di e-procurement): "L" - OFF_LINE (in maniera tradizionale via fax): "F"	Testo	1	For	
9	NON APPLICABILE	Non applicabile. Per la valorizzazione seguire quanto riportato nel paragrafo "Regole di formato dati".			NA	
10	DTTM_LIMITE_PREVISTA	E' la data di prevista consegna dei beni o attivazione del servizio. Indicare il riferimento presente nell'ordinativo di fornitura. Nel caso non sia indicata espressamente nel modulo d'ordine, viene calcolata a partire dalla data di accettazione dell'ordine considerando i tempi di evasione contrattualizzati	Data		Mod	
11	DURATA_CONTRATTO	E' la durata totale del contratto derivante dalla fornitura richiesta nell'ordine, espressa in mesi. Indicare la durata massima dei noleggi e degli eventuali servizi richiesti nella fornitura (es. servizi di assistenza e manutenzione comprensivi di eventuale estensione).	Numero	3	Mod	
12	NON APPLICABILE	Non applicabile. Per la valorizzazione seguire quanto			NA	



		riportato nel paragrafo "Regole di formato dati".				
13	CODI_FISC_ENTE_FATTURAZIONE	Codice fiscale verso il quale viene emessa la fattura, se diverso da quello di registrazione.	Testo	16		Mod
14	NR_IDENTIFICATIVO_ORDINE	E' il numero identificativo dell'ordine assegnato dalla Piattaforma di e-procurement, presente nell'ordinativo di fornitura.	Numero	14		Mod

Nome Flusso: DTG1 Dettaglio Ordini di beni/servizi in convenzione						
Tipo Flusso:		Dettaglio dati	Frequenza:		Mensile	
Modalità Invio:		Incrementale	Form. Variabile:		Si	Separatore:
<i>seq</i>	<i>attributo</i>	<i>descrizione</i>	<i>tipo dati</i>	<i>lunghezza</i>	<i>id</i>	<i>rif</i>
1	CODI_ORDINE	E' il codice identificativo dell'ordine assegnato dal Fornitore (flusso ORD1)	Testo	20	Si	For
2	CODI_LOTTO	Indica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione	Numero	4	Si	For
3	CODI_IDENTIFICATIVO_PRODOTTO	Identifica lo specifico Bene/Servizio acquistato/sottoscritto come da documentazione Iniziativa.	Testo	20	Si	Ext
4	DURATA_FORNITURA	E' la durata del noleggio o del leasing per lo specifico Bene/Servizio, espressa in mesi (si tratta quindi della durata del periodo per cui è previsto il pagamento di canoni o rate). Indicare il riferimento presente nell'ordinativo di fornitura. Nel caso di acquisto/pagamento in unica soluzione è 0.	Numero	3		Mod
5	QNTA_ORDINATA	E' la quantità ordinata, nell'unità di misura associata al Bene/Servizio, come da Catalogo. Indicare il riferimento presente nell'ordinativo di fornitura.	Numero	10, 2		Mod
6	IMPO_DETTagLIO_ORDINE	Importo del dettaglio dell'ordine in euro. E' il valore complessivo del Bene/Servizio. Deve essere ricavato dai dati di ordine come <ul style="list-style-type: none"> nel caso di acquisto in unica soluzione: (importo unitario da catalogo) * (quantità ordinata dello specifico Bene) nel caso di noleggio/pagamento a rate: valore complessivo del contratto, ovvero (quota dell'importo della rata relativa alla quantità ordinata dello specifico Bene/Servizio) * (numero totale delle rate previste dal contratto). 	Numero	10, 4		For



Nome Flusso: CTG1 Catalogo prodotti beni/servizi in convenzione						
Tipo Flusso: Anagrafica			Frequenza: Una tantum			
Modalità Invio: Incrementale			Form. Variabile: Si		Separatore: 	
<i>seq</i>	<i>attributo</i>	<i>descrizione</i>	<i>tipo dati</i>	<i>lungh.</i>	<i>id</i>	<i>rif</i>
1	CODI_IDENTIFICATIVO_PRODOTTO	Identifica univocamente lo specifico Bene/Servizio. Da valorizzare in modo uguale al Codice Articolo Gara. Nel caso in cui il "Codice Articolo Gara" non fosse presente, tale campo andrà valorizzato con il "Codice Articolo Fornitore".	Testo	20	Si	For
2	CODI_ARTICOLO_GARA	Identifica lo specifico Bene/Servizio acquistato/sottoscritto secondo la codifica riportata nella documentazione di gara, se presente, altrimenti rimane non valorizzato.	Testo	20		Ext
3	DESC_ARTICOLO	E' la descrizione del prodotto in Convenzione	Testo	200		For
4	CODI_LOTTO	Identifica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione	Numero	8	Si	For
5	CODI_ARTICOLO_FORNITORE	E' la codifica del Bene/Servizio utilizzata dal Fornitore	Testo	20		For
6	FORNITORE	Identifica il Fornitore che fornisce il Bene/Servizio	Testo	100		For
7	PRODUTTORE	E' il marchio dell'articolo in Convenzione	Testo	100		For
8	CONTRIBUTO_MASSIMALE	Valorizzare con S nei record relativi ad articoli per cui la quantità ordinata (o l'importo ordinato) va ad erodere il quantitativo massimale (o l'importo massimale) del lotto di convenzione, valorizzare con N nei record relativi ad eventuali servizi o opzioni che non erodono il massimale.	Testo	1		For
9	CALCOLO_MASSIMALE	Valorizzare con O (il massimale si erode al momento dell'Ordine) quando il campo 8 è valorizzato con S, altrimenti lasciare il campo vuoto.	Testo	1		For
10	PREZZO_UNITARIO	E' il prezzo unitario in Convenzione del prodotto, al netto dell'IVA.	Numero	10,4		For
11	UOM	E' l'unità di misura con la quale sono misurate le quantità vendibili a catalogo (es. pacco, scatola).	Testo	15		For
12	TIPO_MODALITA_PAGAMENTO	Valorizzare con A per prodotti in acquisto, valorizzare con N per prodotti in noleggio o in leasing, valorizzare con M per prodotti che in convenzione possono essere sia acquistati che noleggiati o presi in leasing.	Testo	1		For



Nome Flusso: PEN1 Penali applicate						
Tipo Flusso: Dettaglio dati			Frequenza: Mensile			
Modalità Invio: Incrementale			Form. Variabile: Si		Separatore:	
seq	attributo	descrizione	tipo dati	lung.	id	rif
1	CODI_ORDINE	E' il codice identificativo dell'ordine assegnato dal Fornitore in riferimento al quale l'Amministrazione o Ente Contraente ha applicato le Penali.	Testo	20	Si	For
2	CODI_LOTTO	Indica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione.	Numero	4	Si	For
3	CODI_CAUSALE	Codice identificativo della causale della penale, da valorizzare in base al contenuto della Tabella Causale di seguito riportata.	Testo	1	Si	Ext
4	CODI_MOTIVO	Codice identificativo del motivo della penale, da valorizzare in base al contenuto della Tabella Motivo di seguito riportata.	Testo	2	Si	Ext
5	DTTM_EMISSIONE_PENALE	E' la data in cui il Fornitore riceve la comunicazione di applicazione delle penali da parte dell'Amministrazione o Ente Contraente.	Data		Si	For
6	IMPO_PENALE	Importo della penale secondo quanto descritto dalla comunicazione di applicazione delle penali da parte dell'Amministrazione o Ente Contraente. (non applicabile in caso di Risoluzione contratto).	Numero	10, 4		For

Tabella CAUSALE	
CODI_CAUSALE	DESCRIZIONE
P	Applicazione di penali
D	Richiesta di maggior danno
R	Risoluzione contratto

Tabella MOTIVO	
CODI_MOTIVO	DESCRIZIONE
A1	Ritardi o mancata consegna o errato luogo di consegna dei beni
A2	Ritardi o mancata erogazione dei servizi oggetto primario del contratto
A3	Difficoltà tra ordinato e consegnato
A4	Erogazione dei servizi connessi (es.: installazione)
A5	Integrità dei prodotti consegnati
B1	Qualità dei prodotti / servizi forniti / erogati
C1	Servizi di fatturazione
D1	Qualità Call Center del Fornitore
E1	Qualità dei servizi di assistenza (tecnico o post vendita)
E2	Qualità Responsabile del servizio del Fornitore



REGOLE DI GENERAZIONE DEI FLUSSI

In questo capitolo vengono date alcune indicazioni riguardo la generazione dei flussi. In particolare sono descritte le regole di congruità tra flussi e le modalità di reperimento di alcuni dati da fonti di informazione esterne.

Integrità dei dati

Qualora un flusso sia correlato logicamente ad uno o più degli altri flussi (secondo quanto emerge dallo schema del capitolo precedente), le informazioni di relazione devono essere congruenti.

Riferendoci allo schema dei dati del paragrafo precedente, per ognuna delle relazioni indicate attraverso le frecce dovrà essere verificato che per ogni record dei flussi figli il valore dei campi che rappresentano gli identificativi del flusso padre sia presente in uno dei record del flusso padre inviato contestualmente o in uno di quelli inviati precedentemente.

Ad esempio, se nel flusso “DTG1 Dettaglio Ordini di beni/servizi in convenzione” (flusso figlio perché puntato dalla freccia) è presente un record con CODI_ORDINE = 5 e CODI_LOTTO = 1 (campi identificativi del flusso padre), deve essere presente un record con CODI_ORDINE = 5 e CODI_LOTTO = 1 nel flusso “ORD1 Testata Ordini di beni/servizi in convenzione” (flusso padre) inviato contestualmente.



Riconciliazione dei dati con archivi di riferimento esterni

In questo paragrafo sottolineiamo la presenza di archivi di riferimento esterni nei quali devono essere trovati alcuni valori da riportare nelle colonne dei flussi dati che saranno forniti a Consip.

Questo è reso necessario per integrare le informazioni provenienti da diverse fonti.

NOME DEL CAMPO	ARCHIVIO DI RIFERIMENTO
CODI_ARTICOLO_GARA	È il Codice Articolo presente nella documentazione di gara della Convenzione (eventuale).

Macro categoria	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in capitolato	Riferimenti Capitolato / Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Luogo delle ispezioni	Modalità di valutazione	Presenza penale
A - Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A.1 - Conferma dell'ordine	3 gg lavorativi dalla data Ordine	Capitolato Tecnico § 3.2	confronto tra data ordine e data di conferma	Ordinativo di Fornitura e Documento di conferma dell'ordinativo di fornitura	Presso il Fornitore e la P.A.	Conformità: T < 3 gg Conforme con osservazioni: T = 3 gg Non Conformità Lieve: 3 gg <T ≤ 5 gg Non Conformità Importante: 5 gg <T ≤ 15 gg Non Conformità Grave: T > 15 gg	NO
	A.2 - Trasporto e consegna del prodotto	tempo di consegna ≤150 gg naturali e consecutivi (compresi i festivi) per i lotti 1,2,3,4, 7 e 10 ≤180 gg naturali e consecutivi (compresi i festivi) per i lotti 5, 6, 8, 9 e 11 I tempi di consegna potranno essere prorogati per casi di specie e con le modalità specificate nel capitolato tecnico.	Capitolato Tecnico § 3.2	confronto tra data ordine (o data disponibilità al collaudo presso la sede del Fornitore ovvero data approvazione da parte della PA di allestimento Kit Forze di Polizia sul prototipo) e data di consegna	(Documento di trasporto), verbale di collaudo apposta nota sottoscritta da entrambi le parti "Amm.ne Fornitore"	Presso il Fornitore e la P.A.	Conformità: T < T Consegna da Capitolato Conforme con osservazioni: T = T Consegna da Capitolato Non Conformità Lieve: T Consegna da Capitolato <T ≤ T Consegna da Capitolato + 15 gg Non Conformità Importante: T Consegna da Capitolato + 15 gg <T ≤ T Consegna da Capitolato + 30 gg Non Conformità Grave (off): T > T Consegna da Capitolato + 30 gg	SI
B - Qualità del prodotto fornito	B.1 - Corrispondenza delle caratteristiche tecniche del veicolo consegnato con quelle del veicolo ordinato	Corrispondenza tra il veicolo consegnato e quello ordinato	Capitolato Tecnico § 5.1	confronto tra prodotto consegnato e prodotto ordinato	modulo d'ordine, (documento di trasporto)*, verbale di collaudo	Presso il Fornitore e la P.A.	Conformità: prodotto pienamente conforma all' ordine Conforme con osservazioni: prodotto conforme all' ordine con rilievi nel verbale di accettazione che non implicino integrazioni della fornitura o manutenzioni o modifiche alla vettura consegnata (esempio vettura sporca, piccoli graffi che non richiedono riparazione ecc.) Non Conformità Lieve: prodotto non conforme all' ordine per mancanza di elementi che possono essere consegnati in seguito come integrazione della fornitura (es. mancanza triangolo, manuali ecc.) Non Conformità Importante: prodotto non conforme all' ordine con conseguente esito negativo del collaudo e con non conformità che necessitano di pesanti azioni correttive quali manutenzioni o modifiche sulla vettura consegnata Non Conformità Grave: prodotto non conforme all' ordine con conseguente esito negativo del collaudo e con conseguente richiesta di sostituzione del prodotto.	NO
C - Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.1 - Fatturazione	Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza: - degli importi fatturati rispetto ai prezzi definiti nell'offerta tecnica; - dei prodotti/servizi fatturati rispetto a quelli consegnati/erogati	N.A.	corrispondenza dei beni fatturati con i beni consegnati	fattura e documenti allegati, verbale di consegna, modulo d'ordine	Presso il fornitore e la PA	Conformità: correttezza degli importi fatturati rispetto ai prezzi definiti nell'offerta tecnica e correttezza dei prodotti/servizi fatturati rispetto a quelli consegnati/erogati Non conformità grave: non correttezza degli importi fatturati rispetto ai prezzi definiti nell'offerta tecnica e non correttezza dei prodotti/servizi fatturati rispetto a quelli consegnati/erogati	NO
D - Qualità del Call Center del Fornitore	D.1 - Verifica degli orari del Call Center	dalle 8,30 alle 17,30 di tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi	Capitolato Tecnico § 3.1	Una campagna per lotto effettuata attraverso 10/15 telefonate in blind test	N.A.	N.A.	Conformità: Conforme alle richieste Non Conformità Grave (off): Non conforme alle richieste	SI
E - Qualità dei servizi di assistenza tecnica e post vendita	E.1 - tempo di intervento di Manutenzione programmata (manutenzione ordinaria)	Ripristino entro 3 giorni lavorativi dalla consegna del veicolo	Capitolato Tecnico § 3.5	confronto tra la data della consegna del veicolo e la data di riconsegna alla P.A.	Rapporto d'intervento tecnico	Presso la PA	Conformità: T < 3 gg Conforme con osservazioni: T = 3 gg Non Conformità Lieve: 3 gg <T ≤ 5 gg Non Conformità Importante: 5 gg <T ≤ 10 gg Non Conformità Grave (off): T > 10 gg	SI
	E.2 - Ciclo completo di diagnosi e riparazione del Veicolo in caso di Manutenzione su chiamata (manutenzione straordinaria)	Riparazione e diagnosi entro 10 + 3 giorni lavorativi dalla data di presa in carico del veicolo presso la rete di assistenza	Capitolato Tecnico § 3.5	confronto tra la data di presa in carico del veicolo presso la rete di assistenza e la data di riconsegna del veicolo alla P.A.	Rapporto d'intervento tecnico	Presso la PA	Conformità: T < 13 gg Conforme con osservazioni: T = 13 gg Non Conformità Lieve: 13 <T ≤ 18 Non Conformità Importante: 18 <T ≤ 28 Non Conformità Grave (off): T > 28	SI
	E.3 - ritiro del veicolo da rottamare	ritiro entro 15 giorni lavorativi dalla data di consegna della documentazione	Capitolato Tecnico § 4.3	confronto tra la data di consegna della documentazione e la data di ritiro del veicolo	Rapporto di ritiro	Presso la PA	Conformità: T < 15 gg Conforme con osservazioni: T = 15 gg Non Conformità Lieve: 15 gg <T ≤ 20 gg Non Conformità Importante: 20 gg <T ≤ 30 gg Non Conformità Grave (off): T > 30 gg	SI

*** Classificazione: Consip Public ***

Torino, 15 Luglio 2013

Spett.le
CONSIP S.p.A.
Via Isonzo, 19/E
00198 – ROMA (RM)

DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA
GARA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOVEICOLI
E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
PER IL LOTTO N. 1

La Società FIAT AUTO VAR S.r.l. a Socio Unico, con sede in Torino (TO) – 10135, Corso Settembrini n. 215 – Ingr. 21, tel. 011 – 00.42440, Capitale sociale Euro 7.370.000 (Euro settemilionitrecentosettantamila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Torino (TO) al n. 00224830133, codice fiscale 00224830133, partita I.V.A. n. 06908900019, Direzione e coordinamento da parte della “Fiat S.p.A.”, in persona del suo Amministratore Delegato e Direttore Generale, e in quanto tale Legale Rappresentante Ing. Giovanni MATRANGA, in qualità di Impresa mandataria alla quale è stato conferito mandato speciale irrevocabile con rappresentanza da parte dell’Impresa mandante del R.T.I. costituito, al fine della partecipazione alla gara/lotto di cui alla presente Dichiarazione di Offerta Tecnica, con atto presentato attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi” della gara medesima con

la Società LEASEPLAN ITALIA S.p.A. a Socio Unico, con sede in Roma (RM) – 00148, Viale Alessandro Marchetti n. 105, tel. 06 - 96.707.1, Capitale sociale Euro 2.600.000,00 I.V. (Euro duemilioniseicentomila/00 I.V.), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma (RM) al n. 06496050151, codice fiscale 06496050151, partita I.V.A. n. 02615080963, Direzione e coordinamento da parte della “LeasePlan Corporation N.V.”, all’interno del quale R.T.I. riveste il ruolo di Impresa mandante,

Fiat **Auto Var**

in nome e per conto proprio e della stessa Impresa mandante costituente il R.T.I. sopra descritto,

con riferimento alla **“Gara per la fornitura in acquisto di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni”**:

- A) si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Convenzione, nelle relative Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e negli altri atti di gara;
- B) dichiara che quanto offerto nella Scheda di Offerta Tecnica, allegata alla presente, è conforme alle caratteristiche minime ed ai requisiti di conformità di cui al Capitolato tecnico.

Torino, li 15 luglio 2013

Fiat Auto Var S.r.l.
Amministratore Delegato
Direttore Generale

G. Matranga

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

LOTTO 1

CITY CAR COMPATTE

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		1A	
Marca	-	-	FIAT
Modello	-	-	PANDA
Versione / Allestimento	-	-	1.2 69 Cv. Pop
Omologazione	-	M1	M1
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF	AF
Porte	n	3 o 5	5
Lunghezza	mm	≥ 3300 < 3700	3.653
Passeggeri	n	≥ 4	4
Cilindrata	cc	≤ 1250	1.242
Potenza	kW	≥ 35 ≤ 70	51
Alimentazione	-	Benzina	Benzina
Cambio	-	5 o 6 M + R	5 M + R
Emissioni di CO2	g/km	≤ 130	120,0
Emissioni di NOx	mg/km	-	19,60
Emissioni di particolato	mg/km	-	-
Emissioni di NMHC	mg/km	-	42,00
Consumo combinato	(l/100 km)	-	5,2
Numero di omologazione CE	-	-	e3*2007/46*0064*05
Tipo/variante/versione	-	-	312/PXA1A P0
Codice di immatricolazione o Codice di omologazione	-	-	OEZFA33ESTP00
La versione di veicolo offerto possiede tra gli optional disponibili, la possibilità di installare il climatizzatore. (SI)			SI

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		1B	
Marca	-	-	FIAT
Modello	-	-	PANDA
Versione / Allestimento	-	-	1.3 Mjt 16V 75 Cv. S&S Pop
Omologazione	-	M1	M1
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF	AF
Porte	n	3 o 5	5
Lunghezza	mm	≥ 3300 < 3700	3.653
Passeggeri	n	≥ 4	4
Cilindrata	cc	≤ 1500	1.248
Potenza	kW	≥ 35 ≤ 70	55
Alimentazione	-	Diesel	Diesel
Cambio	-	5 o 6 M + R	5 M + R
Emissioni di CO2	g/km	≤ 130	104,0
Emissioni di NOx	mg/km	-	157,20
Emissioni di particolato	mg/km	-	0,40
Consumo combinato	(l/100 km)	-	3,9
Numero di omologazione CE	-	-	e3*2007/46*0064*11
Tipo/variante/versione	-	-	312/PXL1A P3
Codice di immatricolazione o Codice di omologazione	-	-	OEZFA33ESTP03A
La versione di veicolo offerto possiede tra gli optional disponibili, la possibilità di installare il climatizzatore. (SI)			SI

Equipaggiamenti Aggiuntivi	Tipologia 1A	Tipologia 1B
Presenza di 5 PORTE	Si	Si
Climatizzatore Manuale	No	No
Airbag Laterale	No	No
Airbag Testa o Window bag	Si	Si
Controllo elettronico della trazione (ASR o equivalenti)	No	No
Controllo elettronico della stabilità (ESP o equivalenti)	No	No
Sistema spegnimento accensione automatico (Start & Stop o similare o equivalenti)	No	Si

Nota per il compilatore: (per ogni cella) - indicare **SI** se il veicolo offerto è dotato degli equipaggiamenti aggiuntivi indicati nella suddetta tabella, indicare **NO** se il veicolo offerto non è dotato degli equipaggiamenti aggiuntivi.

Emissioni	Lotto 1	Tipologia 1A	Tipologia 1B
Minimo richiesto	Euro 5	Euro 5	Euro 5

Nota per il compilatore: indicare se il veicolo è conforme alla Normativa Euro 5 (minimo richiesto) oppure è conforme alla normativa Euro 6.

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	Minimo contrattuale	Durata Offerta (Anni)	Chilometraggio Massimo Offerto (Km)
	2 anni Chilometraggio illimitato	2 anni	Chilometraggio illimitato

Numero di comuni nei quali è presente almeno un Centro di Servizio	Numero di comuni nei quali l'offerente si impegna a garantire la presenza di almeno un Centro di Servizio, nei tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)
1.002	0	1.002

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio in 80 Province Italiane).

Tutti i modelli offerti (1A e 1B) sono:

1. dotati degli Equipaggiamenti standard minimi obbligatori di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico;
2. disponibili in una gamma di colori di almeno n°2 Colori Pastello di cui uno è Bianco e n°2 Colori Metallizzati o Micalizzati o comunque equivalenti di cui uno è Grigio Chiaro.

Torino, 15 Luglio 2013

Spett.le
CONSIP S.p.A.
Via Isonzo, 19/E
00198 – ROMA (RM)

DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA
GARA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOVEICOLI
E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
PER IL LOTTO N. 7

La Società FIAT AUTO VAR S.r.l. a Socio Unico, con sede in Torino (TO) – 10135, Corso Settembrini n. 215 – Ingr. 21, tel. 011 – 00.42440, Capitale sociale Euro 7.370.000 (Euro settemilionitrecentosettantamila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Torino (TO) al n. 00224830133, codice fiscale 00224830133, partita I.V.A. n. 06908900019, Direzione e coordinamento da parte della “Fiat S.p.A.”, in persona del suo Amministratore Delegato e Direttore Generale, e in quanto tale Legale Rappresentante Ing. Giovanni MATRANGA, in qualità di Impresa mandataria alla quale è stato conferito mandato speciale irrevocabile con rappresentanza da parte dell’Impresa mandante del R.T.I. costituito, al fine della partecipazione alla gara/lotto di cui alla presente Dichiarazione di Offerta Tecnica, con atto presentato attraverso l’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi” della gara medesima con

la Società LEASEPLAN ITALIA S.p.A. a Socio Unico, con sede in Roma (RM) – 00148, Viale Alessandro Marchetti n. 105, tel. 06 - 96.707.1, Capitale sociale Euro 2.600.000,00 I.V. (Euro duemilioniseicentomila/00 I.V.), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma (RM) al n. 06496050151, codice fiscale 06496050151, partita I.V.A. n. 02615080963, Direzione e coordinamento da parte della “LeasePlan Corporation N.V.”, all’interno del quale R.T.I. riveste il ruolo di Impresa mandante,

Fiat **Auto Var**

in nome e per conto proprio e della stessa Impresa mandante costituente il R.T.I. sopra descritto,

con riferimento alla **“Gara per la fornitura in acquisto di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni”**:

- A) si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nello Schema di Convenzione, nelle relative Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e negli altri atti di gara;
- B) dichiara che quanto offerto nella Scheda di Offerta Tecnica, allegata alla presente, è conforme alle caratteristiche minime ed ai requisiti di conformità di cui al Capitolato tecnico.

Torino, li 15 luglio 2013

Fiat Auto Var S.r.l.
Amministratore Delegato
Direttore Generale

G. Matranga

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

LOTTO 7

AUTOVETTURE 4X4 PICCOLE

Caratteristiche Tecniche	Unità di Misura	Tipologia	Caratteristiche tecniche offerte
		7A	
Marca	-	-	FIAT
Modello	-	-	PANDA
Versione / Allestimento	-	-	0.9 TwinAir Turbo 85 Cv. S&S 6M 4x4
Omologazione	-	M1 o M1G	M1
Carrozzeria di omologazione	-	AB o AF	AF
Porte	n	5	5
Lunghezza	mm	≥ 3400 ≤ 4060	3.686
Altezza	mm	≤ 1700	1.605
Passeggeri	n	≥ 4	4
Cilindrata	cc	≤ 1600	875
Potenza	kW	≥ 55	62,5
Alimentazione	-	Benzina o Diesel	Benzina
Cambio	-	5 o 6 M + R	6 M + R
Trazione	-	Integrale (permanente o inseribile)	Integrale (permanente)
Emissioni di CO2	g/km	≤ 130	114,0
Emissioni di NOx	mg/km	-	27,80
Emissioni di particolato	mg/km	-	-
Emissioni di NMHC**	mg/km	-	27,60
Consumo combinato	(l/100 km)	-	4,9
Numero di omologazione CE	-	-	e3*2007/46*0064*08
Tipo/variante/versione	-	-	312PXG2B P5
Codice di immatricolazione o Codice di omologazione	-	-	OEZFA33ESTP05

(**) se applicabile.

Equipaggiamenti Aggiuntivi	Tipologia 7A
Airbag Laterale	No
Airbag Testa o Window bag	Si
Fendinebbia	Si
Controllo elettronico della trazione (ASR o equivalenti)	Si
Controllo elettronico della stabilità (ESP o equivalenti)	Si
Sistema spegnimento accensione automatico (Start & Stop o similare o equivalenti)	Si

Nota per il compilatore: (per ogni cella) - indicare **SI** se il veicolo offerto è dotato degli equipaggiamenti aggiuntivi indicati nella suddetta tabella, indicare **NO** se il veicolo offerto non è dotato degli equipaggiamenti aggiuntivi.

Emissioni	Lotto 7	Tipologia 7A
Minimo richiesto	Euro 5	Euro 5

Nota per il compilatore: indicare se il veicolo è conforme alla Normativa Euro 5 (minimo richiesto) oppure è conforme alla Normativa Euro 6.

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento	Minimo contrattuale	Durata Offerta (Anni)	Chilometraggio Massimo Offerto (Km)
	2 anni Chilometraggio illimitato	2 anni	Chilometraggio illimitato

Numero di comuni nei quali è presente almeno un Centro di Servizio	Numero di comuni nei quali l'offerente si impegna a garantire la presenza di almeno un Centro di Servizio, nei tempi indicati nel Disciplinare	Numero Totale dei Comuni coperti da Centri di Servizio (Somma delle due colonne precedenti)
1.002	0	1.002

Nota per il compilatore: nel numero dei comuni coperti o che si intende coprire sono inclusi anche i centri di servizi che costituiscono la rete assistenziale minima richiesta (almeno un Centro di Servizio in 80 Province Italiane).

Il modello offerto è:

1. dotato degli Equipaggiamenti standard minimi obbligatori di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico;
2. disponibile in una gamma di colori di almeno n°2 Colori Pastello di cui uno è Bianco e n°2 Colori Metallizzati o Micalizzati o comunque equivalenti di cui uno è Grigio Chiaro.

Offerta economica relativa a:	
Numero Gara	164296
Nome Gara	Gara per la fornitura in acquisto di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni
Criterio di Aggiudicazione	Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa
Lotto	1

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	CONSIP SPA
Partita IVA	05359681003
Indirizzo	VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM)
Responsabile del Procedimento	FERRANTE MAURIZIO

CONCORRENTE	
Forma di Partecipazione	R.T.I. costituito (D.Lgs. 163/06, art. 34, comma 1, lett. d)
Ragione Sociale	FIAT AUTO VAR S.R.L. A S.U. (mandataria) Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	06908900019
Codice Fiscale Impresa	00224830133
Provincia sede registro imprese	TO
Numero iscrizione registro imprese	00224830133
Codice Ditta INAIL	3304149/22
n. P.A.T.	008102368 (Torino) - 090041231 (Roma)
Matricola aziendale INPS	8126699652
CCNL applicato	CCSL (Contratto Collettivo Specifico del Lavoro) FIAT di 1° Livello
Settore	AUTO
Indirizzo sede legale	CORSO SETTEMBRINI NR. 215 - INGRESSO 21 - TORINO (TO)
Telefono	0110042111

Fax	0116193878
E-mail di Contatto	
Ragione Sociale	LEASE PLAN ITALIA (mandante) Società per Azioni
Partita IVA	02615080963
Codice Fiscale Impresa	06496050151
Provincia sede registro imprese	RM
Numero iscrizione registro imprese	06496050151
Codice Ditta INAIL	5356911
n. P.A.T.	010773372/25
Matricola aziendale INPS	7051130337/02
CCNL applicato	autorimesse
Settore	autonoleggio
Indirizzo sede legale	VIALE ALESSANDRO MARCHETTI 105 - ROMA (RM)
Telefono	0696707237
Fax	0696707269
E-mail di Contatto	ENZO.TAGLIERI@LEASEPLAN.IT
Offerta sottoscritta da	MATRANGA GIOVANNI

Oggetto (1 di 1) dell'Offerta	
Descrizione	Autoveicoli in acquisto 7 - City Car compatte - Lotto 1
Metaprodotto	Autoveicoli in acquisto - gara
Quantità Richiesta	1
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Tipologia 1A - Autoveicolo in configurazione base e servizi connessi (€)	7057,07
Tipologia 1B - Autoveicolo in configurazione base e servizi connessi (€)	8590,96
Colori di Istituto (€)	300
Personalizzazione con scritte e/o bande adesive (€)	510
Kit Tipo A - installazione mobile (€)	1100
Kit Tipo B - installazione fissa (€)	1960
Kit Forze di Polizia (€)	2550
Predisposizione per Radio Ricetrasmittente per Forze di Polizia (€)	1240
"Pacchetto Assistenza Uso Normale" con sostituzione pneumatici e equilibratura ruote (4 anni - 60.000 km) (€)	1862
"Pacchetto Assistenza Uso Normale" con sostituzione pneumatici e equilibratura ruote (4 anni - 100.000 km) (€)	3528
"Pacchetto Assistenza Uso Normale" con sostituzione pneumatici e equilibratura ruote (6 anni - 90.000 km) (€)	3528
"Pacchetto Assistenza Uso Normale" con sostituzione pneumatici e equilibratura ruote (6 anni - 150.000 km) (€)	5292
"Pacchetto Assistenza Uso Gravoso" con sostituzione pneumatici e equilibratura ruote (4 anni - 60.000 km) (€)	2646
"Pacchetto Assistenza Uso Gravoso" con sostituzione pneumatici e equilibratura ruote (4 anni - 100.000 km) (€)	4606
"Pacchetto Assistenza Uso Gravoso" con sostituzione	4900

pneumatici e equilibratura ruote (6 anni - 90.000 km) (€)	
"Pacchetto Assistenza Uso Gravoso" con sostituzione pneumatici e equilibratura ruote (6 anni - 150.000 km) (€)	7350
"Servizio di Rottamazione" (€)	75
Sconto su Listino Optional del Fornitore (%)	33
Costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente	13001,46

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Consip S.p.A. né le Pubbliche Amministrazioni;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione e relative Condizioni Generali, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione e per tutta la durata della Convenzione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che sono a carico del fornitore aggiudicatario (solo ove la documentazione di gara preveda espressamente le verifiche ispettive) i costi per le verifiche ispettive che la Consip S.p.A. potrà far effettuare da apposito Organismo di ispezione accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, nella misura indicata negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nello Schema di Convenzione e/o nel Capitolato Tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale della Convenzione che verrà stipulata con la Consip S.p.A.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Offerta economica relativa a:	
Numero Gara	164296
Nome Gara	Gara per la fornitura in acquisto di Autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni
Criterio di Aggiudicazione	Gara ad offerta economicamente più vantaggiosa
Lotto	7

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	CONSIP SPA
Partita IVA	05359681003
Indirizzo	VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM)
Responsabile del Procedimento	FERRANTE MAURIZIO

CONCORRENTE	
Forma di Partecipazione	R.T.I. costituito (D.Lgs. 163/06, art. 34, comma 1, lett. d)
Ragione Sociale	FIAT AUTO VAR S.R.L. A S.U. (mandataria) Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	06908900019
Codice Fiscale Impresa	00224830133
Provincia sede registro imprese	TO
Numero iscrizione registro imprese	00224830133
Codice Ditta INAIL	3304149/22
n. P.A.T.	008102368 (Torino) - 090041231 (Roma)
Matricola aziendale INPS	8126699652
CCNL applicato	CCSL (Contratto Collettivo Specifico del Lavoro) FIAT di 1° Livello
Settore	AUTO
Indirizzo sede legale	CORSO SETTEMBRINI NR. 215 - INGRESSO 21 - TORINO (TO)
Telefono	0110042111

Fax	0116193878
E-mail di Contatto	
Ragione Sociale	LEASE PLAN ITALIA (mandante) Società per Azioni
Partita IVA	02615080963
Codice Fiscale Impresa	06496050151
Provincia sede registro imprese	RM
Numero iscrizione registro imprese	06496050151
Codice Ditta INAIL	5356911
n. P.A.T.	010773372/25
Matricola aziendale INPS	7051130337/02
CCNL applicato	autorimesse
Settore	autonoleggio
Indirizzo sede legale	VIALE ALESSANDRO MARCHETTI 105 - ROMA (RM)
Telefono	0696707237
Fax	0696707269
E-mail di Contatto	ENZO.TAGLIERI@LEASEPLAN.IT
Offerta sottoscritta da	MATRANGA GIOVANNI

Oggetto (1 di 1) dell'Offerta	
Descrizione	Autoveicoli in acquisto 7 - Autovetture 4x4 Piccole - Lotto 7
Metaprodotto	Autoveicoli in acquisto - gara
Quantità Richiesta	1
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Tipologia 7A - Autoveicolo in configurazione base e servizi connessi (€)	12139,72
Colori di Istituto (€)	300
Personalizzazione con scritte e/o bande adesive (€)	510
Kit Tipo A - installazione mobile (€)	1100
Kit Tipo B - installazione fissa (€)	1960
Kit Forze di Polizia (€)	2550
Predisposizione per Radio Ricetrasmittente per Forze di Polizia (€)	1240
"Pacchetto Assistenza Uso Normale" con sostituzione pneumatici e equilibratura ruote (4 anni - 60.000 km) (€)	1862
"Pacchetto Assistenza Uso Normale" con sostituzione pneumatici e equilibratura ruote (4 anni - 100.000 km) (€)	3528
"Pacchetto Assistenza Uso Normale" con sostituzione pneumatici e equilibratura ruote (6 anni - 90.000 km) (€)	3528
"Pacchetto Assistenza Uso Normale" con sostituzione pneumatici e equilibratura ruote (6 anni - 150.000 km) (€)	5292
"Pacchetto Assistenza Uso Gravoso" con sostituzione pneumatici e equilibratura ruote (4 anni - 60.000 km) (€)	2646
"Pacchetto Assistenza Uso Gravoso" con sostituzione pneumatici e equilibratura ruote (4 anni - 100.000 km) (€)	4606
"Pacchetto Assistenza Uso Gravoso" con sostituzione pneumatici e equilibratura ruote (6 anni - 90.000 km) (€)	4900
"Pacchetto Assistenza Uso	7350

Gravoso" con sostituzione pneumatici e equilibratura ruote (6 anni - 150.000 km) (€)	
"Servizio di Rottamazione" (€)	75
Sconto su Listino Optional del Fornitore (%)	33
Costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente	4743,78

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Consip S.p.A. né le Pubbliche Amministrazioni;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione e relative Condizioni Generali, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione e per tutta la durata della Convenzione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Tecnico;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che sono a carico del fornitore aggiudicatario (solo ove la documentazione di gara preveda espressamente le verifiche ispettive) i costi per le verifiche ispettive che la Consip S.p.A. potrà far effettuare da apposito Organismo di ispezione accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, nella misura indicata negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nello Schema di Convenzione e/o nel Capitolato Tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale della Convenzione che verrà stipulata con la Consip S.p.A.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

1. I termini indicati nella Convenzione hanno il significato di seguito specificato:

- a) **Amministrazioni o Enti:** le amministrazioni che - sulla base della normativa vigente - sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, in particolare le Pubbliche Amministrazioni definite dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come richiamato dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002), sono legittimati ad utilizzare la Convenzione;
- b) **Amministrazione/i Contraente/i:** la/e Amministrazione/i o gli Enti che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
- c) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la Convenzione, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 3;
- d) **Convenzione:** la Convenzione stipulata tra la Consip S.p.A. e il Fornitore, alla quale sono allegati le presenti Condizioni Generali, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- e) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- f) **Ordinativo di Fornitura:** il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica;
- g) **Contratto/i attuativo/i e/o contratto/i di fornitura:** l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione;
- h) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- i) **Parte:** Consip o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");
- l) **Unità/Punto/i Ordinante/i:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
- m) **Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;



- n) **Sistema:** Sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione accessibile dal sito www.acquistinretepa.it;
- o) **Sezione Convenzioni:** lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i., gestito dalla Consip S.p.A., contenente un'area riservata alla Convenzione;
- p) **Sito:** il sito internet
- q) **Certificato di verifica di conformità:** attestazione di esecuzione a regola d'arte delle prestazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali rilasciato dalle Amministrazioni contraenti al Fornitore secondo le modalità di cui all'art. 322 e ss. del d.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 2

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest'ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata:
 - a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti "Condizioni Generali" che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
 - d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - g) dal Codice Etico della Consip S.p.A..
2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 3

UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni o dagli Enti a partire dalla data di attivazione indicata dall'articolo 5, comma 1, della Convenzione.
2. Nell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l'avvenuta registrazione o meno alla "Piattaforma per la certificazione



dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.

Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla “Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell’emissione dell’ordinativo essere in regola con gli obblighi di registrazione.

Gli Ordinativi sprovvisti dell’indicazione relativa all’avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 9 del presente articolo.

3. L’utilizzo della Convenzione avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L’accesso e l’utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, Allegato 10 al Disciplinare di gara, che le Amministrazioni Pubbliche e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
4. Sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni o gli Enti come definite/i nel precedente articolo 1, comma 1, lettera a).
5. Per potere acquistare attraverso la Convenzione ed emettere validi Ordinativi di Fornitura, il Punto Ordinante dell’Amministrazione Contraente deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l’abilitazione del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
6. Le predette Amministrazioni Pubbliche, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l’apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano le Convenzioni mediante Ordinativi di Fornitura. L’Ordinativo di Fornitura consiste, anche considerato quanto previsto dall’art. 1, comma 452, della Legge n. 296/2006, in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito descritte.
7. Affinché l’Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. In caso di impossibilità per il Punto Ordinante di sottoscrivere con firma digitale l’Ordinativo di Fornitura, il Punto Ordinante potrà, in alternativa all’ipotesi di cui sopra, inviare tramite il Sistema l’Ordinativo di Fornitura sprovvisto di firma digitale, stampare il medesimo Ordinativo di Fornitura, sottoscriverlo con firma autografa e inviarlo al Fornitore via fax o a mezzo raccomandata a.r. o con qualsiasi altro mezzo anche elettronico. Si evidenzia che in caso di discordanza tra il contenuto del documento cartaceo e il contenuto del documento informatico non firmato digitalmente a prevalere sarà sempre e comunque il primo. Non è consentito l’invio di Ordinativi di



Fornitura con altre modalità.

8. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare le Convenzioni, dovrà, tempestivamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento degli ordinativi stessi, informare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
9. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
10. Per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
11. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono con la ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle medesime Amministrazioni Contraenti con le modalità sopra indicate, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 12. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato la Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo contratto attuativo della Convenzione i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.
12. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio dell'Ordinativo di Fornitura medesimo, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'invio e/o trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura; spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche per parte dell'Amministrazione Contraente, e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
In caso di invio dell'Ordinativo di Fornitura non sottoscritto con firma digitale attraverso il Sistema e dell'Ordinativo sottoscritto con firma autografa a mezzo fax, per posta, o con qualsiasi mezzo elettronico, l'Amministrazione ha la facoltà di revocare il predetto ordinativo con comunicazione da inviare a mezzo fax entro un giorno lavorativo dall'invio dell'Ordinativo a mezzo fax, per posta, o con qualsiasi mezzo elettronico.
13. Qualora venga richiesto dalla Consip S.p.A., il Fornitore, entro un giorno



lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.

14. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità relativamente ai singoli Ordinativi di fornitura di cui all'art. 322, d.P.R. n. 207/2010, ai fini dello svincolo della cauzione ex art. 306, d.P.R. n. 207/2010. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.
15. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura: *i)* alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010; *ii)* alla nomina del Direttore dell'esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010; *iii)* ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

ARTICOLO 4

VALIDITÀ TEMPORALE DELLA CONVENZIONE

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni Pubbliche possono inviare l'Ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
2. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione.

ARTICOLO 5

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel



- rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
 5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
 - h) malleverare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
 6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi



e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura; (b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
14. I servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, possono



affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.

15. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

ARTICOLO 7

VERIFICHE ISPETTIVE E DI CONFORMITÀ

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del d.P.R. n. 207/2010, la Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, riferiti sia agli Ordinativi di Fornitura sia alla Convenzione, così come



stabiliti nel Disciplinare di Gara.

2. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo articolo 15, si riserva di risolvere la convenzione.
3. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell'Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta della Consip S.p.A., il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere alla Consip S.p.A. medesima la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all'Ente Terzo entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore dell'Ente Terzo nel termine massimo di 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, in conformità a quanto espressamente previsto nell'Allegato "A" - Capitolato tecnico.
5. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l'Ente Terzo comunicherà alla Consip S.p.A. l'inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. La Consip S.p.A., surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla cauzione prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento delle somme dovute all'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
7. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del d.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
8. In conformità a quanto previsto all'art. 312, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, la Consip S.p.A., ove in relazione al singolo acquisto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalle singole Amministrazioni Contraenti potrà risolvere la presente Convenzione e procedere all'aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal predetto articolo.

ARTICOLO 8

SUPERVISIONE E CONTROLLO



1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A. nell'ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l'applicazione delle penali di propria competenza.
2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi.

ARTICOLO 9

IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi, indicati nella Convenzione, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nella Convenzione.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione, pena l'applicazione delle penali ivi previste.

Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni Contraenti sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione "pro quota", nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 9



del presente articolo.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

6. Rimane inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
8. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività



previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nella Convenzione medesima.

12. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
13. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 24 delle presenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 10

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti gli oneri su di esse gravanti *ex lege*.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 11

TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la



- gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 12

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo e alla Convenzione od



alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto, stipulato a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e nei limiti di cui all'art. 145, d.P.R. n. 207/2010; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione, potrà trovare applicazione l'articolo 15, comma 2, lett. g) delle presenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 13

CONDIZIONI E MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CAUZIONE

1. La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., ed il cui importo è indicato nella Convenzione, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle



condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra.

Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A..
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 14

RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto,



rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A..

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 22, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 15

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo contratto attuativo e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del d.lgs. n. 163/2006 nonché nelle presenti Condizioni generali, nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, i singoli contratti attuativi e/o la Convenzione nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A., anche ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13 delle Condizioni Generali;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell'articolo 17 delle presenti Condizioni Generali;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 20 delle presenti Condizioni Generali;



- f) nei casi di cui agli articoli 7 (Verifiche ispettive e di conformità); 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 14 (Riservatezza), 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 18 (Subappalto), 19 (Divieto di cessione del contratto), 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001) e 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
 - g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali;
3. La Consip S.p.A. potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni Contraenti in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni contraenti si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla Consip S.p.A.
 4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
 5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.
 6. La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 16

RECESSO

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione



- contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo contratto di fornitura.
 5. L'Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
 6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
 7. Qualora la Consip receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 17

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.



2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati agli allegati 7A e 7B del disciplinare di gara
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la cauzione a copertura di quanto versato.

ARTICOLO 18

PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO

1. Resta inteso che, qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Consip S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Consip S.p.A., almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto. La singola Amministrazione contraente, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art. 170, comma 7, del d.P.R. n. 207/2011, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell'esecuzione.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della



suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Resta inteso che l'Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, le singole Amministrazioni Contraenti, laddove il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, procederanno alla contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa istruttoria. All'esito della predetta attività, le Amministrazioni dovranno inviare le risultanze dell'istruttoria corredate dalla relativa documentazione a Consip S.p.A., la quale, sulla base di tali risultanze, e riservandosi in ogni caso la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti ed integrazioni, potrà disporre l'eventuale pronuncia di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8.
11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nelle presenti Condizioni Generali e nella Convenzione.
14. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare



per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
16. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Consip S.p.A. annullerà l'autorizzazione al subappalto.
17. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
18. La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 19

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

ARTICOLO 20

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 21



FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 22

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa nonché dei singoli Ordinativi di Fornitura in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet www.consip.it e www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it.

La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti e, per esse, a Consip S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori



provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata

5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 23

CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico della Consip S.p.A. consultabile sul sito internet di quest'ultima e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A..
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo e così come verrà reso disponibile dalla Consip all'atto della stipula.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione.

ARTICOLO 24

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa



dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. La Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore



di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - la Convenzione si intende risolta anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e la Consip S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ALLEGATO F
FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE



Indice

1.	SCOPO DEL DOCUMENTO	3
2.	CRITERIO DI CALCOLO DELLA FEE	4
3.	TEMPISTICA E MODALITÀ DI INVIO	5
3.1	Tempistica	5
3.2	Modalità di invio	7
4.	DESCRIZIONE DEI FLUSSI DATI FATTURATO	8
5.	FACSIMILE DICHIARAZIONI	9
5.1	FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “A”	9
5.2	FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “B”	10
5.3	FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “C”	11
5.4	FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “D”	12



1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del documento è descrivere i flussi dati richiesti per le commissioni a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 (di seguito, per brevità, la Commissione).

Il documento è suddiviso nei seguenti capitoli:

- **criterio di calcolo della FEE**, che dettaglia la modalità di calcolo della commissione a carico del Fornitore;
- **tempistica e modalità di invio dei flussi**, che indica i tempi e le modalità con cui il Fornitore dovrà inviare i flussi di dati;
- **descrizione dei flussi di dati**, che dettaglia i flussi dati richiesti;
- **facsimile delle dichiarazioni e dei campi del tracciato**, che specifica: i) i template da utilizzare nel transitorio e in caso di indisponibilità della piattaforma (off-line) nonché il testo dei template che saranno presenti a Sistema nel momento in cui sarà attiva la modalità di inoltro attraverso il Sistema medesimo; ii) ovvero il riepilogo del set delle informazioni richieste per l'invio dei flussi tramite sistema (on-line).



2. CRITERIO DI CALCOLO DELLA FEE

Il Fornitore, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una Commissione pari allo 0,50% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.



3. TEMPISTICA E MODALITÀ DI INVIO

3.1 Tempistica

Fermo quanto previsto nella Convenzione in tema di penali e di inadempimento agli obblighi di comunicazione, di seguito si fornisce un riepilogo nonché delle tabelle di sintesi (tabelle A e B) della tempistica che il Fornitore è tenuto a rispettare nell'invio delle dichiarazioni e dei reports relativi alla Commissione.

Ai fini del calcolo dell'entità della Commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A.:

- a) entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare, una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 conforme al facsimile di dichiarazione Lettera "B" attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento. Unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A. reports specifici, nel formato e con gli elementi di rendicontazione di cui al successivo paragrafo 4;
- b) entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, una dichiarazione sostitutiva conforme al facsimile di cui alla Lettera "A" attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento. Unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A. reports specifici riportanti gli elementi di rendicontazione di cui al successivo paragrafo 4 relativamente a tutte le fatture emesse nel corso del mese di fatturazione di riferimento;
- c) entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura e qualora intenda avvalersi del beneficio della riduzione degli interessi di mora nella misura degli interessi legali così come previsto all'articolo 15 comma 8 della Convenzione, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, conforme al facsimile di cui alla Lettera "C" attestante l'importo delle fatture (ove esistenti) emesse nel semestre di riferimento ancora insolute. Unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, il Fornitore è tenuto, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A. reports specifici, nel formato e con gli elementi di rendicontazione di cui al successivo paragrafo 4;
- d) entro e non oltre 15 giorni solari dall'intervenuto pagamento da parte dell'Amministrazione contraente, dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, conforme al facsimile di cui alla Lettera "D" attestante



l'importo complessivo incassato. Unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, il Fornitore è tenuto, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A. reports specifici, nel formato e con gli elementi di rendicontazione di cui al successivo paragrafo 4.

TABELLE DI SINTESI SULLA TEMPISTICA DI INVIO

Tabella A - Prima fase





Tabella B - Seconda fase





3.2 Modalità di invio

Fino a quando Consip S.p.A. non fornirà indicazioni, se del caso facendo ricorso a guide operative pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it, in ordine alle modalità di inoltro tramite il Sistema delle dichiarazioni e dei reports di cui al precedente paragrafo 3.1, la surrichiamata documentazione sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante del Fornitore dovrà essere inviata, entro i termini contrattualmente previsti, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata fee.convenzioni@consippec.tesoro.it.

A tal fine, il Fornitore in fase di primo invio è tenuto ad indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata da cui effettuerà l'inoltro delle comunicazioni.



4. DESCRIZIONE DEI FLUSSI DATI FATTURATO

Riepilogo dei campi dei tracciati.

DETTAGLIO DELLE FATTURE EMESSE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO		
<i>seq</i>	<i>attributo</i>	<i>descrizione</i>
1	TIPO FATTURA	Indica il tipo di fattura. Valori ammessi: “Fattura”, “Nota di Credito”, “Nota di Debito”
2	NUMERO FATTURA	Numero identificativo della fattura
3	DATA EMISSIONE FATTURA	Data di emissione della fattura nel formato gg/mm/aaaa
4	NUMERO FATTURA DI RIFERIMENTO	Da valorizzare in caso di nota di credito o nota di debito
5	P. IVA AZIENDA EMITTENTE	Partita IVA dell’azienda che ha emesso la fattura
6	ID ORDINE PIATTAFORMA	Identificativo dell’ordine della piattaforma a cui fa riferimento la fattura
7	IMPONIBILE FATTURA	Importo della riga della fattura al netto dell’IVA
8	IMPORTO IVA	Importo dell’IVA della riga della fattura
9	IMPORTO TOTALE FATTURA	Importo della riga della fattura comprensivo di IVA
10	IMPONIBILE NON INCASSATO	Importo non incassato della riga della fattura al netto dell’IVA (campo relativo alla sola comunicazione di non incassato)
11	DATA DI INCASSO	Data di incasso della fattura nel formato gg/mm/aaaa (campo relativo alla sola comunicazione di incassato)
12	IMPONIBILE INCASSATO	Importo incassato della riga della fattura al netto dell’IVA

Note:

- campi da 1 a 9: Dichiarazioni mensili e semestrale
- campi da 1 a 10: Dichiarazione insoluto
- campi da 1 a 12: Dichiarazione incassato

Consip S.p.A. si riserva: *i*) previo congruo preavviso, di apportare ai surrichiamati campi modifiche, variazioni ed integrazioni; *ii*) di utilizzare le informazioni contenute nei medesimi campi quali base dati per i controlli a campione, per verifiche ulteriori rispetto a detti controlli nonché al fine di richiedere chiarimenti in merito sia alle informazioni fornite sia ad eventuali informazioni omesse.



5. FACSIMILE DICHIARAZIONI

5.1 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA "A"

CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOVEICOLI E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO _____

DICHIARAZIONE PERIODICA AI FINI DEL CALCOLO DELL'ENTITÀ DELLA COMMISSIONE

La _____ <inserire ragione sociale del Fornitore> con sede in _____ via _____ cap _____ partita IVA _____ in persona del legale rappresentante

Ovvero in caso di RTI

La _____ <inserire ragione sociale della mandataria> nella sua qualità di impresa mandataria del RTI costituito con _____ <inserire ragione sociale della mandante> (mandante) con sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ e la _____ <inserire ragione sociale della mandante> (mandante) con sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA _____;

DICHIARA

ai fini del calcolo dell'entità della commissione di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, di aver emesso, nel corso del mese di _____ con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente nell'ambito della Convenzione in oggetto, fatture per un importo complessivo pari ad euro _____.

I valori di cui sopra sono dati dalla sommatoria di quanto riportato nel documento di dettaglio allegato alla presente dichiarazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

_____, li _____

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.



5.2 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “B”

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOVEICOLI E DEI SERVIZI
CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO _____
DICHIARAZIONE SEMESTRALE RILASCIATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT.
46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000 AI FINI DEL CALCOLO DELL’ENTITÀ DELLA
COMMISSIONE**

La _____ <inserire ragione sociale del Fornitore> con sede in _____ via _____ cap _____ partita IVA _____ in persona del legale rappresentante

Ovvero in caso di RTI

La _____ <inserire ragione sociale della mandataria> nella sua qualità di impresa mandataria del RTI costituito con _____ <inserire ragione sociale della mandante> (mandante) con sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ e la _____ <inserire ragione sociale della mandante> (mandante) con sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA _____;

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000 consapevole/i della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA

ai fini del calcolo dell’entità della commissione di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, di aver conseguito, con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente nell’ambito della Convenzione in oggetto, un fatturato di euro _____ nel _____ semestre dell’anno _____ .

I valori di cui sopra sono dati dalla sommatoria di quanto riportato nel documento di dettaglio allegato alla presente dichiarazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

_____, lì _____

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.



5.3 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “C”

CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOVEICOLI E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO _____

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000 IN ORDINE ALL’INSOLUTO AI FINI DELLA COMMISSIONE

La _____ <inserire ragione sociale del Fornitore> con sede in _____ via
_____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA
_____ in persona del legale rappresentante

Ovvero in caso di RTI

La _____ <inserire ragione sociale della mandataria> nella sua qualità di impresa
mandataria del RTI costituito con _____ <inserire ragione sociale della mandante>
(mandante) con sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale
_____ partita IVA _____ e la _____ <inserire ragione
sociale della mandante> (mandante) con sede in _____ via _____ cap
_____ codice fiscale _____ partita IVA _____;

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA

in merito alla commissione di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23
novembre 2012, che l’ammontare complessivo delle fatture emesse nel _____
semestre dell’anno _____ a fronte degli acquisti effettuati dalle pubbliche
amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente nell’ambito
della Convenzione in oggetto e non incassate alla data di invio della presente dichiarazione è
pari a euro _____.

I valori di cui sopra sono dati dalla sommatoria di quanto riportato nel documento di dettaglio
allegato alla presente dichiarazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

_____, li _____

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.



5.4 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “D”

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOVEICOLI E DEI SERVIZI
CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO _____**

**DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL D.P.R.
445/2000 IN ORDINE ALL’INCASSO DI SOMME GIÀ INSOLUTE**

La _____ <inserire ragione sociale del Fornitore> con sede in _____ via
_____ cap _____ codice fiscale _____ partita IVA
_____ in persona del legale rappresentante

Ovvero in caso di RTI

La _____ <inserire ragione sociale della mandataria> nella sua qualità di impresa
mandataria del RTI costituito con _____ <inserire ragione sociale della mandante>
(mandante) con sede in _____ via _____ cap _____ codice fiscale
_____ partita IVA _____ e la _____ <inserire ragione
sociale della mandante> (mandante) con sede in _____ via _____ cap
_____ codice fiscale _____ partita IVA _____;

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA

in merito alla commissione di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23
novembre 2012, e, più in particolare, alle fatture emesse nel _____ semestre dell'anno
_____ a fronte degli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri
soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente già oggetto di dichiarazione di insoluto, di
aver incassato dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa l'importo complessivo di euro _____.

I valori di cui sopra sono dati dalla sommatoria di quanto riportato nel documento di dettaglio
allegato alla presente dichiarazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

_____, li _____

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.